

Obbligo di comunicazione antiriciclaggio

18 novembre 2021

Relatrice

Rosa Cappa, Avv., *Studio legale Studio legale e notarile Gaggini & Partners, Lugano*



© CSVN: La presente documentazione ha esclusivo scopo didattico e non può essere utilizzata per fini differenti rispetto a quelli per cui è stata preparata. È vietata la riproduzione delle informazioni in essa contenute e la distribuzione, in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento, senza un'espressa autorizzazione.

Obbligo di comunicazione antiriciclaggio – casistica MROS

Rosa Maria Cappa Avvocato
Studio legale Gaggini & Partners Lugano

18 novembre 2021



Indice degli argomenti

I. Le basi legali, la finalità, le persone assoggettate

II. I presupposti dell'obbligo di comunicazione

III. Il sospetto «fondato»

IV. Il diritto di comunicazione

V. La procedura

VI. La comunicazione in pratica

VII. La gestione successiva

VIII. I rischi

IX. Le statistiche MROS

X. La casistica MROS



I. Basi legali

LRD (Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo 10.10.1997)

Codice penale

ORD (Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo 11.11.2015)

ORD-FINMA (Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo 03.06.2015)

OURD (Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro 25.08.2004)




I. Finalità dell'obbligo di comunicazione

- L'obbligo di comunicare fa parte del dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro: serve a permettere la scoperta e la confisca dei valori patrimoniali di origine criminale (DTF 144 IV 391 del 07.08.2018)




I. Persone assoggettate all'obbligo art. 2 LRD



II. Presupposti dell'obbligo di comunicazione: valori sospetti art. 9 cpv. 1 lett. a LRD



II. Presupposti della comunicazione «preventiva»: trattativa sospetta art. 9 cpv. 1 lett. b LRD



Fondato sospetto di
valori patrimoniali
provenienti da un
crimine o nella
disponibilità di
un'organizzazione
criminale o
terroristica o
destinati al
finanziamento del
terrorismo

L'IF interrompe la
trattativa per l'avvio
di una relazione
d'affari

II. Presupposti dell'obbligo di comunicazione: persone sospette art. 9 cpv. 1 lett. c LRD



II. Trasmissione di dati su attività terroristiche

Risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 1267 (1999): «liste dei Talebani»

Sanzioni economiche del Consiglio federale contro persone e organizzazioni legate ad Osama Bin Laden, ad Al Qaïda o ai Talebani

Obbligo di comunicazione ex art. 9 cpv. 1 lett. a LRD e blocco degli averi dalla notifica della trasmissione all'APP (art. 10 cpv. 1 LRD) + obbligo di comunicazione alla SECO (Lemb)

Risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 1373 (2001) «liste di attività terroristiche»(c.d . Liste dei Paesi)


Lista di terroristi pubblicata da uno Stato estero che chiede alla Svizzera di applicarla adottando delle misure coercitive

Trasmissione dei dati dalla FINMA agli IF e agli organismi di autodisciplina (art. 22a LRD)

in caso di sospetto di finanziamento del terrorismo, obbligo di comunicazione ex art. 9 cpv. 1 lett. c LRD e blocco degli averi con effetto immediato (art. 10 cpv. 1bis LRD)



III. Dal sospetto semplice al sospetto «fondato» → comunicazione



III. Il sospetto «fondato» secondo le autorità amministrative e penali

MROS

- Obbligo di comunicare quando non è possibile escludere l'origine criminale dei valori patrimoniali

FINMA e
DFF


- Obbligo di comunicare quando il sospetto iniziale non può essere fugato mediante i chiarimenti art. 6 LRD

TPF, TAF e
TF

- Obbligo di comunicare quando i chiarimenti speciali non permettono di escludere la provenienza criminale – il dubbio non può essere dissipato



III. Sentenze del TPF: esempi di circostanze fondanti il sospetto di riciclaggio



III. Il futuro sospetto «fondato» (dal 2022)

...il sospetto è fondato se l'intermediario finanziario ha un indizio concreto o più elementi secondo cui per i valori patrimoniali implicati nella relazione d'affari potrebbero essere adempiuti i criteri di cui al capoverso 1 lettera a e se i chiarimenti supplementari effettuati conformemente all'articolo 6 non permettono di fugare tale sospetto (art. 9 cpv. 1^{quater} LRD)



IV. Diritto di comunicazione

art. 305^{ter} cpv. 2 CP

Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui ha il diritto di comunicare al MROS gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato



IV. Diritto di comunicazione

art. 305^{ter} cpv. 2 CP

FINMA

- Se, dopo i chiarimenti complementari (art. 6 LRD), i presupposti che determinano l'obbligo di comunicazione non sono chiari

MROS

- sospetti sulla provenienza criminale dei valori, dubbi, sentimento di disagio

Tribunali

- Sospetto semplice?



IV. Diritto di comunicazione: obbligo di documentare in caso di non comunicazione art. 31 ORD-FINMA

In caso di relazioni d'affari dubbiose che concernono importanti valori patrimoniali, l'intermediario finanziario, se non esercita il suo diritto di comunicazione secondo l'articolo 305^{ter} cpv. 2 CP, ne documenta i motivi



IV. Esclusione della responsabilità

art. 11 LRD

Chi in buona fede effettua una comunicazione di cui all'art. 9 LRD o all'art. 305^{ter} cpv. 2 CP o procede a un blocco dei beni di cui all'art 10 LRD non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto



V. Procedura: chiarimenti speciali art. 6 LRD

Verifica delle relazioni d'affari/ transazioni

Transazioni inusuali/Info negative

Chiarimenti speciali

non plausibilizzata

plausibilizzata

Circostanze non chiarite /
sospetto di riciclaggio

Analisi
approfondita

Comunicazione
a MROS

Circostanze
chiarite




V. Procedura: competenza decisionale art. 25a ORD-FINMA (dal 1° gennaio 2020)


- Solo i membri della direzione generale o con funzioni di controllo possono decidere se inviare le comunicazione
- Si può delegare il compito a uno o più membri non direttamente responsabili della relazione d'affari, al servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro o a un altro servizio a maggioranza indipendente




V. Procedura: comunicazione a MROS art. 9 LRD



V. Procedura di comunicazione secondo la FINMA



V. Dalla comunicazione MROS al rapporto MROS




V. Dalla comunicazione MROS al rapporto MROS (dal 1° gennaio 2020)

Al fine di garantire la protezione delle fonti,
all'APP non sono trasmesse né la comunicazione dell'IF né alcuna indicazione relativa all'autore della comunicazione o alla persona che ha comunicato informazioni al MROS (art. 1 cpv. 2 lett. c e 8 cpv. 1 OURD)



VI. La comunicazione in pratica



VI. Contenuto della comunicazione

art. 3 OURD

il nome dell'IF da cui proviene, con l'indicazione di un numero di telefono per contattare la persona competente

l'autorità o l'organismo di vigilanza

i dati che consentono di identificare la controparte dell'IF secondo l'art. 3 LRD

i dati che consentono di identificare l'avente economicamente diritto secondo l'art. 4 LRD

i dati che consentono di identificare altre persone autorizzate a firmare o a rappresentare la controparte

i valori patrimoniali interessati al momento della comunicazione, compreso il saldo attuale del conto

una descrizione per quanto possibile precisa della relazione d'affari, compresi il suo oggetto e il suo scopo, nonché il numero e la data di apertura

una descrizione e una documentazione per quanto possibile precise degli elementi di sospetto su cui si basa la comunicazione, compresi gli estratti conto e i documenti giustificativi dettagliati che documentano le transazioni sospette, eventuali collegamenti con altre relazioni d'affari ai sensi dell'art. 9 LRD o dell'art. 305^{ter} cpv.2 CP e il risultato degli accertamenti svolti secondo l'art. 6 LRD



VI. Adeguamento della prassi della comunicazione goAML dal 1° aprile 2021

Attenzione



Nel caso di comunicazione incompleta, l'IF può non essere liberato dall'obbligo di comunicare e, quindi, dall'eventuale responsabilità per omessa o ritardata comunicazione ai sensi dell'art. 37 LRD

VI. Adeguamento della prassi della comunicazione goAML dal 1° aprile 2021

- Solo transazioni sospette (STR): massimo 100 transazioni per comunicazione.
- Se sono segnalate più relazioni d'affari, va inserito nel campo "Motivo del sospetto" l'elenco dei singoli partner contrattuali
- Le transazioni di titoli vanno trasmesse in formato XML oppure opzionalmente in un foglio di calcolo Excel.
- Gli estratti conto e di deposito in formato PDF per tutte le transazioni nel periodo sospetto vanno trasmessi in allegato alla comunicazione.
- Un estratto patrimoniale in PDF deve essere presentato per ogni relazione d'affari e tutti i conti e i depositi di titoli devono essere elencati.
- MROS si riserva il diritto di richiedere informazioni dettagliate ex art. 11a cpv. 1 e 3 LRD



VI. Adeguamento della prassi della comunicazione goAML dal 1° aprile 2021

Transazioni sospette (elettroniche): art. 3 OURD

- Le circostanze sospette, comprese le transazioni sospette, devono essere presentate e documentate nel modo più preciso possibile, fornendo informazioni dettagliate su di esse.
- Quindi, i risultati dei chiarimenti speciali (art. 6 LRD e 15 e 16 ORD-FINMA) devono essere presentati e documentati (art. 3 cpv. 1 lett. h OURD), compresi i dettagli delle transazioni oggetto dei chiarimenti, affinché l'Ufficio di comunicazione possa confermare la ricezione della comunicazione e inizi a decorrere il termine di cui all'art. 23 cpv. 5 LRD (art. 4 cpv. 1 LRD)



VI. Adeguamento della prassi della comunicazione goAML dal 1° aprile 2021

I documenti vanno raggruppati nelle seguenti categorie, se possibile:

- Documenti di apertura (+ numero principale del cliente se ci sono più relazioni d'affari)
- Stato patrimoniale (+ numero principale del cliente se diverse relazioni d'affari)
- Estratti conto (+ numero di conto/numero principale del cliente)
- Documenti dettagliati (+ numero di conto/numero principale del cliente)
- Articoli di stampa
- Chiarimenti
- Documenti KYC (+ numero principale del cliente se diverse relazioni d'affari)
- Ordine di edizione (se disponibile / trigger)
- Altri elementi




VII. Gestione del dopo comunicazione: ordini dei clienti art. 9a LRD

- Nel caso di comunicazione ex art. 9 cpv. 1 lett. a LRD o ex art. 305^{ter} cpv. 2 CP, gli ordini dei clienti vanno eseguiti (art. 9a LRD) e va garantito il paper trail (art. 33 ORD-FINMA)



VII. Gestione del dopo comunicazione: blocco dei beni art. 10 LRD



VII. Gestione del dopo comunicazione: divieto e dovere d'informare

Divieto di informare gli
interessati e i terzi
(art. 10a cpv. 1 LRD)

Dovere di informare la FINMA o
l'organismo di vigilanza in caso di valori
importanti e di rischio reputazionale
(art. 34 ORD-FINMA)

Diritto di informare
(art. 10a cpv. 2 e 3 LRD)

L'IF in grado di
procedere al blocco
dei beni

Un altro IF se è necessario all'osservanza dei
suoi obblighi e entrambi forniscono servizi
comuni al cliente oppure appartengono allo
stesso gruppo societario



VII. Gestione del dopo comunicazione: diritto di essere informati art. 23 LRD

- MROS informa l'IF entro 20 giorni feriali circa la decisione di trasmettere o meno ad un'APP la comunicazione di cui all'art. 9 cpv. 1 lett. a (cpv. 5)
- MROS informa l'IF circa la decisione di trasmettere o meno ad un'APP la comunicazione di cui all'art. 305^{ter} cpv.1 CP (cpv. 6)




III. Il futuro diritto di essere informati (dal 2022)

Se trasmette a un'autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate da un intermediario finanziario secondo l'articolo 9 lettera a della presente legge o l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP, l'Ufficio di comunicazione ne informa tale intermediario finanziario, sempreché questi non abbia interrotto la relazione d'affari secondo l'articolo 9b (art. 23 cpv. 5 LRD)



VII. Gestione del dopo comunicazione: consegna d'informazioni art. 11a LRD



VII: Gestione del dopo comunicazione: interruzione della relazione ORD-FINMA

Non è possibile interrompere la relazione d'affari se le condizioni per una comunicazione sono adempiute (art. 32 cpv. 3)

È possibile interrompere la relazione d'affari, garantendo il paper trail, se entro 20 gg., MROS non informa l'IF o l'informa che la comunicazione non verrà inoltrata all'APP o che ha trasmesso all'APP ed entro 5 giorni non riceve una decisione dall'APP (art. 30)



Comunicazione al
MROS



VII: La futura interruzione della relazione (dal 2022)

Se, dopo una comunicazione secondo l'art. 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o secondo l'articolo 305ter capoverso 2 CP, l'Ufficio di comunicazione non notifica all'intermediario finanziario entro 40 giorni feriali la trasmissione a un'autorità di perseguimento penale delle informazioni comunicate, l'intermediario finanziario può interrompere la relazione d'affari (art. 9b cpv. 1 LRD)




VII. Informazioni da FIU estere

art. 11a LRD (dal 1° luglio 2021)

- ❑ Se dall'analisi di **informazioni provenienti da un Ufficio di comunicazione estero** risulta che, in una transazione o in una relazione d'affari relativa a queste informazioni, sono o sono stati coinvolti intermediari finanziari sottoposti alla presente legge, questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso (cpv. 2^{bis})
- ❑ L'Ufficio di comunicazione impartisce agli intermediari finanziari di cui ai capoversi 1–2bis un termine per la consegna delle informazioni (art. 3)
- ❑ Nel 2020 MROS ha ricevuto 795 richieste da FIU di 95 Paesi



VIII. Rischi per l'IF



VIII. Riciclaggio di denaro art. 305^{bis} CP

Commette riciclaggio di denaro chi compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono **da un crimine** o da un delitto fiscale qualificato (art. 305^{bis} cpv. 1 CP), **anche se commesso all'estero** (art. 305^{bis} cpv. 3 CP)




VIII. Violazione dell'obbligo di comunicare art. 37 LRD

- È punito con la multa sino a 500'000 franchi chi, **intenzionalmente**, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 9
- Chi agisce **per negligenza** è punito con la multa sino a 150'000 franchi
- NB: L'obbligo è violato in caso di omessa comunicazione e di comunicazione tardiva!



VIII. Violazione dell'obbligo di comunicare: elemento soggettivo



VIII. Violazione dell'obbligo di comunicare: durata

1. L'obbligo comincia ad esistere dal momento in cui sorge il sospetto fondato e termina con il sequestro penale
2. Quando la relazione d'affari perdura, l'IF che omette di comunicare agisce in modo illecito in modo permanente
3. L'obbligo persiste anche dopo la chiusura della relazione d'affari
4. La legge non regola la fine dell'obbligo di comunicare, ma la prescrizione della contravvenzione interviene dopo 7 anni (art. 52 LFINMA)



VIII. Violazione dell'obbligo di comunicare: autori potenziali

1. Compliance officer
2. Membri del servizio di lotta al riciclaggio
3. Persone incaricate di decidere/effettuare la comunicazione secondo i regolamenti interni (ad es. membri di un Comitato apposito)
4. Superiori gerarchici delle persone sopra citate e direzione (art. 24 cpv. 1 ORD-FINMA)
5. Persone esterne incaricate di decidere/effettuare la comunicazione



Sentenze penali

- SK.2017.54 del 19.12.2017 (compliance officer)
- TF 6B_1332/2018 del 28.11.2019 (compliance officer e membro di comitato)
- SK.2019.76 del 22.10.2020 (resp. dipartimento compliance e membro di comitato)
- Sentenza TF 6B_786/2020 dell'11 gennaio 2021 (compliance officer)
- CA.2020.10 del 02.08.2021 (resp. dipartimento AML e Money laundering reporting officer)



VIII. Sanzioni amministrative


- La violazione delle disposizioni dell'ORD-FINMA o di norme di autoregolamentazione riconosciute dalla FINMA può mettere in questione la garanzia di un'attività irreprensibile richiesta all'intermediario finanziario (art. 9 cpv. 1 ORD-FINMA)
- Gravi violazioni possono comportare un divieto di esercizio della professione secondo l'articolo 33 della LFINMA e la confisca dell'utile risultante da tali violazioni secondo l'articolo 35 LFINMA (art. 9 cpv. 2 ORD-FINMA)




IX. Statistiche MROS




IX. Comunicazioni trasmesse a MROS 2010-2019




IX. Denunce trasmesse all'APP 2010-2019




IX. Autori delle comunicazioni



IX. Principali reati preliminari



IX. Principali elementi di sospetto



IX. I numeri delle comunicazioni

- 5334 comunicazioni pervenute
- 4505 trattate
- 829 in corso di analisi
- 1939 trasformate in denunce all'APP
- Il 60,9% trasmesse ex art. 9 LRD, il 36,6% ex art. 305^{ter} cpv. 2 CP



X. Casistica MROS

Casistica MROS




Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra


Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol




X. 1 Il terrorista latitante



X. 2 Finanziamento del terrorismo tramite Sagl svizzera



X. 3 Proprietario di cassetta di sicurezza deceduto



X. 4 Container marittimi inesistenti

IF

Un cliente imprenditore vende dei container ad investitori. Dopo la vendita li affitta dagli acquirenti garantendo pigioni fisse e in seguito riacquista i container ad un prezzo più basso =)
rendita annua per investitori 3-5%

Insolvenza dell'imprenditore
Notizie di indagine per truffa miliardaria, container per lo più inesistenti

MROS

Arresto dell'imprenditore, centinaia di milioni dagli investitori, ritrasferiti anche su conti privati degli amministratori

APP

Apertura indagine, trasmissione informazioni all'estero, archiviazione indagine in Svizzera

X. 5 Pericolose app per incontri («Tinder»)

IF

Versamenti a contanti di sconosciuto sul conto della cliente. Richiesta di prelievo, rifiuto della cliente di fornire info sul versante sconosciuto, destinazione ad un terzo sconosciuto su richiesta di un nuovo conoscente africano, intenzione della cliente di sporgere denuncia per le minacce per non aver fatto il prelievo

MROS


Difficili gli accertamenti su conoscente e su terzo destinatario del contante
Conferma dalla PolCa di denuncia della titolare del conto e di arresto del conoscente

APP

Estensione dell'indagine per minaccia e coazione al reato di riciclaggio



X. 6 Ottenimento illecito di aiuti sociali e «romance scam»



X. 7 Albergo finanziato con denaro pubblico: attività dell'IF

Notizie di stampa: gli imprenditori X e Y originari del Paese C, sono ADE di A, società operativa del Paese D, beneficiaria nel 2013 di contratti di importanza strategica da B, impresa statale del Paese D. Incassi miliardari nel 2014-2016

Analisi transazioni: nel 2013-2016 molte transazioni di passaggio

Info dei clienti: transazioni per finanziare un progetto alberghiero nel Paese C.

Stampa: hotel e ville in possesso di Z, presidente del CdA di B. X e Y amici del Presidente del Paese C



X. 7 Albergo finanziato con denaro pubblico: attività di MROS e dell'APP

Richiesta d'informazioni a FIU del Paese C:
già segnalati all'APP

Ricerche nelle banche dati negative


Richiesta di info all'IF + analisi transazioni:
concomitanza tra assegnazione dei contratti
e transazioni di passaggio

Denuncia all'APP

Avvio di un'indagine penale



X. 8 Truffa su investimenti mediante «penny stock»



Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)¹

del 10 ottobre 1997 (Stato 1° agosto 2021)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 e 98 della Costituzione federale^{2,3}
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1996⁴,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1⁵ Oggetto

La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305^{bis} del Codice penale (CP)⁶, la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260^{quinqüies} capoverso 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica:

- a. agli intermediari finanziari;
- b. alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).⁷

RU 1998 892

¹ Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

² RS 101

³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

⁴ FF 1996 III 993

⁵ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

⁶ RS 311.0

⁷ Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

² Sono intermediari finanziari:

- a.⁸ le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 1934⁹ sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
- a^{bis}.¹⁰ i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 2018¹¹ sugli istituti finanziari (LIsFi) nonché i saggiatori del commercio secondo l'articolo 42^{bis} della legge del 20 giugno 1933¹² sul controllo dei metalli preziosi;
- b.¹³ le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
- b^{bis}.¹⁴ le società di investimento a capitale variabile, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e le società di investimento a capitale fisso ai sensi della legge del 23 giugno 2006¹⁵ sugli investimenti collettivi nonché i gestori di patrimoni collettivi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
- c.¹⁶ gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 2004¹⁷ sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
- d.¹⁸ le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
- d^{bis}.¹⁹ le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 2015²⁰ sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);

⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 5247; FF **2015** 7293).

⁹ RS **952.0**

¹⁰ Introdotta dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

¹¹ RS **954.1**

¹² RS **941.31**

¹³ Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

¹⁴ Introdotta dall'all. n. II 9 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi (RU **2006** 5379; FF **2005** 5701). Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

¹⁵ RS **951.31**

¹⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. II 9 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5379; FF **2005** 5701).

¹⁷ RS **961.01**

¹⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

¹⁹ Introdotta dall'all. n. 12 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU **2021** 33, 399; FF **2020** 221).

²⁰ RS **958.1**

- d^{ter.21} i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
- d^{quater.22} i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
- e.²³ le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 2017²⁴ sui giochi in denaro (LGD);
- f.²⁵ gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD.

³ Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:

- a. negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
- b. forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
- c. commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (carte valori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
- d.²⁶ ...
- e.²⁷ ...
- f. effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
- g. custodiscono o gestiscono valori mobiliari.

⁴ Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:

- a. la Banca nazionale svizzera;
- b. le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;

²¹ Introdotta dall'all. n. 12 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU **2021** 33, 399; FF **2020** 221).

²² Introdotta dal n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU **2021** 33, 399; FF **2020** 221).

²³ Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco (RU **2000** 677; FF **1997** III 129). Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 5103; FF **2015** 6849).

²⁴ **RS 935.51**

²⁵ Introdotta dall'all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 5103; FF **2015** 6849).

²⁶ Abrogata dall'all. n. II 8 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5269; FF **2003** 3233).

²⁷ Abrogata dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

- c. le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
- d. gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente.

Art. 2a²⁸ Definizioni

¹ Per persone politicamente esposte a tenore della presente legge s'intendono le seguenti persone:

- a. persone alle quali all'estero sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali, in particolare capi di Stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese statali d'importanza nazionale (persone politicamente esposte all'estero);
- b. persone alle quali in Svizzera sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali nella politica, nell'amministrazione, nell'esercito e nella giustizia, nonché membri del consiglio d'amministrazione o della direzione di imprese statali d'importanza nazionale (persone politicamente esposte in Svizzera);
- c. persone alle quali sono affidate o sono state affidate funzioni dirigenziali presso organizzazioni intergovernative o federazioni sportive internazionali, in particolare segretari generali, direttori, vicedirettori, membri degli organi d'amministrazione, nonché persone con funzioni equivalenti (persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali).

² Sono considerate persone legate a persone politicamente esposte le persone fisiche che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d'affari alle persone di cui al capoverso 1.

³ Sono considerate aventi economicamente diritto di una persona giuridica operativa le persone fisiche che, in definitiva, la controllano partecipandovi direttamente o indirettamente, da soli o d'intesa con terzi, con almeno il 25 per cento del capitale o dei voti o la controllano in altro modo. Se non è possibile accertarle, occorre accertare l'identità del membro superiore dell'organo direttivo.

⁴ Le persone politicamente esposte in Svizzera non sono più considerate tali ai sensi della presente legge 18 mesi dopo aver cessato l'esercizio della funzione. Sono fatti salvi gli obblighi generali di diligenza degli intermediari finanziari.

⁵ Sono considerate federazioni sportive internazionali ai sensi del capoverso 1 lettera c il Comitato internazionale olimpico e le organizzazioni non governative da questi riconosciute che dirigono una o più discipline sportive sul piano mondiale.

²⁸ Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Capitolo 2: Obblighi²⁹

Sezione 1: Obblighi di diligenza degli intermediari finanziari³⁰

Art. 3 Identificazione della controparte

¹ Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.³¹

² Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante.

³ Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l'importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante.

⁴ Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.³²

⁵ La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.³³

Art. 4³⁴ Accertamento dell'avente economicamente diritto

¹ L'intermediario finanziario deve accertare, con la diligenza richiesta dalle circostanze, l'avente economicamente diritto. Se la controparte è una società quotata in

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

³¹ Per. introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 361; FF **2007** 5687).

³² Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 361; FF **2007** 5687).

³³ Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU **2021** 33, 399; FF **2020** 221).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto.

² L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se:

- a. non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito;
- b. la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o
- c. viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2.

³ L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso.

Art. 5 Rinnovo dell'identificazione o accertamento dell'avente economicamente diritto

¹ Se nel corso della relazione d'affari sorgono dubbi in merito all'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente a un'identificazione o a un accertamento conformemente agli articoli 3 e 4.

² Nel caso di un'assicurazione riscattabile, l'istituto di assicurazione deve inoltre rinnovare l'accertamento dell'avente economicamente diritto se, in caso di evento assicurato o di riscatto, la persona avente diritto non è identica a quella designata al momento della conclusione del contratto.

Art. 6³⁵ Obblighi di diligenza particolari

¹ L'intermediario finanziario è tenuto a identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'entità delle informazioni da raccogliere, il livello gerarchico al quale decidere di avviare o proseguire una relazione d'affari e la periodicità dei controlli dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.

² L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se:

- a. la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;
- b.³⁶ vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} CP³⁷, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

³⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 360; FF **2018** 5439).

³⁷ RS **311.0**

(art. 260^{ter} CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinq} cpv. 1 CP);

- c. la transazione o la relazione d'affari comporta un rischio elevato;
- d.³⁸ i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione coincidono con i dati trasmessi all'intermediario finanziario dalla FINMA conformemente all'articolo 22a capoverso 2 lettera a, da un organismo di vigilanza conformemente all'articolo 22a capoverso 2 lettera b, da un organismo di autodisciplina conformemente all'articolo 22a capoverso 2 lettera c o dalla CFCG³⁹ conformemente all'articolo 22a capoverso 3, oppure sono molto simili a tali dati.

³ Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte all'estero nonché con persone a esse legate di cui all'articolo 2a capoverso 2 sono considerate in ogni caso relazioni d'affari comportanti un rischio elevato.

⁴ Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte in Svizzera o con persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali, nonché con persone a esse legate di cui all'articolo 2a capoverso 2 sono considerate, in presenza di uno o più altri criteri di rischio, relazioni d'affari comportanti un rischio elevato.

Art. 7 Obbligo di allestire e conservare documenti

¹ L'intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla presente legge in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'ottemperanza alle disposizioni della presente legge.

² Deve conservare i documenti in modo da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale.

³ L'intermediario finanziario è tenuto a conservare i documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d'affari o dalla conclusione della transazione.

Art. 7a⁴⁰ Valori patrimoniali di poca entità

L'intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3–7) se la relazione d'affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

³⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

³⁹ Nuova espr. giusta la correzione della Commissione di redazione dell'AF del 31 gen. 2020, pubblicata il 18 feb. 2020 (RU 2020 501). Di detta mod. è tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

⁴⁰ Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

Art. 8 Provvedimenti organizzativi

Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.⁴¹ Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.

Sezione 1a:⁴² **Obblighi di diligenza dei commercianti****Art. 8a**

¹ Se nell'ambito di una transazione commerciale ricevono più di 100 000 franchi in contanti, i commercianti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b devono:

- a. identificare la controparte (art. 3 cpv. 1);
- b. accertare l'avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e 2 lett. a e b);
- c. allestire e conservare i relativi documenti (art. 7).

² I commercianti devono chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione commerciale se:

- a. essa appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;
- b.⁴³ vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} CP⁴⁴, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260^{ter} CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP).

³ I commercianti sottostanno agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 anche se il pagamento in contanti è suddiviso in più parti di importo inferiore a 100 000 franchi che complessivamente superano tuttavia tale importo.

⁴ I commercianti non sottostanno a tali obblighi se il pagamento di importo superiore a 100 000 franchi è effettuato per il tramite di un intermediario finanziario.

⁵ Il Consiglio federale concretizza gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 e ne stabilisce le modalità di adempimento.

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 361; FF **2007** 5687).

⁴² Introdotta dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

⁴³ Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 360; FF **2018** 5439).

⁴⁴ RS **311.0**

Sezione 2: Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro

Art. 9 Obbligo di comunicazione

¹ L'intermediario finanziario che:

- a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari:
 - 1.⁴⁵ sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260^{ter} o 305^{bis} CP⁴⁶,
 - 2.⁴⁷ provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} CP,
 - 3.⁴⁸ sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica, o
 4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinqües} cpv. 1 CP);
- b. interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a;
- c.⁴⁹ alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi dalla FINMA, dalla CFCG, da un organismo di vigilanza o da un organismo di autodisciplina coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione,

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).⁵⁰

^{1bis} Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale:

⁴⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 360; FF **2018** 5439).

⁴⁶ **RS 311.0**

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

⁴⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 360; FF **2018** 5439).

⁴⁹ Introdotta dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563). Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 361; FF **2007** 5687).

- a.⁵¹ è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260^{ter} o 305^{bis} CP;
- b. proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} CP;
- c.⁵² sottostà alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica;
o
- d.⁵³ serve al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinqüies} cpv. 1 CP),

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.⁵⁴

^{1ter} Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1^{bis} deve figurare il nome dell'intermediario finanziario o del commerciante. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.⁵⁵

² Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 CP.

Art. 9a⁵⁶ Ordini di clienti concernenti i valori patrimoniali segnalati

Durante l'analisi svolta dall'Ufficio di comunicazione secondo l'articolo 23 capoverso 2, l'intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano i valori patrimoniali segnalati secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge oppure secondo l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP⁵⁷.

⁵¹ Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 360; FF **2018** 5439).

⁵² Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 360; FF **2018** 5439).

⁵³ Introdotto dall'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 360; FF **2018** 5439).

⁵⁴ Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (RU **2009** 361; FF **2007** 5687). Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

⁵⁵ Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

⁵⁶ Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

⁵⁷ RS **311.0**

Art. 10⁵⁸ Blocco dei beni

¹ L'intermediario finanziario blocca i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP⁵⁹ non appena l'Ufficio di comunicazione gli notifica di aver inoltrato la comunicazione a un'autorità di perseguimento penale.

^{1bis} L'intermediario finanziario blocca senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera c.

² L'intermediario finanziario protrae il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare da quando l'Ufficio di comunicazione gli ha notificato di aver inoltrato la comunicazione nel caso di cui al capoverso 1 o da quando egli ha effettuato la comunicazione nel caso di cui al capoverso 1^{bis}.

Art. 10^{a60} Divieto d'informazione

¹ L'intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9 della presente legge o dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP⁶¹. Non è considerato un terzo l'organismo di autodisciplina cui l'intermediario finanziario è affiliato. Lo stesso vale per la FINMA e la CFCG, per quanto attiene agli intermediari finanziari loro assoggettati.⁶²

² Se non può procedere lui stesso al blocco dei beni, può informare l'intermediario finanziario sottoposto alla presente legge in grado di procedervi.

³ Può altresì informare un altro intermediario finanziario sottoposto alla presente legge di aver effettuato una comunicazione di cui all'articolo 9, se ciò è necessario all'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge e se entrambi gli intermediari finanziari:

- a. forniscono a un cliente servizi comuni nell'ambito della gestione dei suoi beni in virtù di una collaborazione convenuta per contratto; oppure
- b. appartengono al medesimo gruppo di società.

⁴ L'intermediario finanziario che è stato informato in virtù del capoverso 2 o 3 sottostà al divieto d'informazione di cui al capoverso 1.

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

⁵⁹ RS **311.0**

⁶⁰ Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 361; FF **2007** 5687).

⁶¹ RS **311.0**

⁶² Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

⁵ Il commerciante non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9.⁶³

⁶ Il divieto di informare di cui ai capoversi 1 e 5 non si applica agli intermediari finanziari quando tutelino interessi propri nell'ambito di un processo civile o di un procedimento penale o amministrativo.⁶⁴

Art. 11⁶⁵ Esclusione della responsabilità penale e civile

¹ Chi in buona fede effettua una comunicazione di cui all'articolo 9 o procede a un blocco dei beni di cui all'articolo 10 non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto.

² Il capoverso 1 si applica anche agli intermediari finanziari che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP⁶⁶ e agli organismi di autodisciplina che effettuano denunce ai sensi dell'articolo 27 capoverso 4.

Sezione 3:⁶⁷ Consegna di informazioni

Art. 11a

¹ Se l'Ufficio di comunicazione necessita di informazioni complementari per analizzare una comunicazione ricevuta conformemente all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP⁶⁸, l'intermediario finanziario autore della comunicazione gliela consegna su richiesta, sempreché ne sia in possesso.

² Se da quest'analisi risulta che in una transazione o in una relazione d'affari sono o sono stati coinvolti, oltre all'intermediario finanziario autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari, questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.

^{2bis} Se dall'analisi di informazioni provenienti da un Ufficio di comunicazione estero risulta che, in una transazione o in una relazione d'affari relativa a queste informazioni, sono o sono stati coinvolti intermediari finanziari sottoposti alla presente legge,

⁶³ Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

⁶⁴ Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 361; FF **2007** 5687).

⁶⁶ RS **311.0**

⁶⁷ Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3493; FF **2012** 6199).

⁶⁸ RS **311.0**

questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.⁶⁹

³ L'Ufficio di comunicazione impartisce agli intermediari finanziari di cui ai capoversi 1–2^{bis} un termine per la consegna delle informazioni.⁷⁰

⁴ Gli intermediari finanziari sottostanno al divieto d'informazione di cui all'articolo 10a capoverso 1.

⁵ L'esclusione della responsabilità penale e civile ai sensi dell'articolo 11 si applica per analogia.

Capitolo 3: Vigilanza

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 12⁷¹ Competenza

La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete:

- a.⁷² alla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a–d^{quater};
- b.⁷³ alla CFCG, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera e;
- b^{bis}.⁷⁴ all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD⁷⁵, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera f;
- c.⁷⁶ agli organismi di autodisciplina riconosciuti (art. 24), per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3.

⁶⁹ Introdotto dall'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 360; FF **2018** 5439).

⁷⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 360; FF **2018** 5439).

⁷¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5207; FF **2006** 2625).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU **2021** 33, 399; FF **2020** 221).

⁷³ Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 5103; FF **2015** 6849).

⁷⁴ Introdotta dall'all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 5103; FF **2015** 6849).

⁷⁵ RS **935.51**

⁷⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

Sezione 4: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Art. 23

¹ L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è gestito dall'Ufficio federale di polizia¹¹⁸.

² L'Ufficio di comunicazione verifica e analizza le informazioni ricevute. Se necessario richiede informazioni complementari conformemente all'articolo 11a.¹¹⁹

³ L'Ufficio di comunicazione gestisce un proprio sistema di elaborazione dei dati in materia di riciclaggio di denaro.

⁴ L'Ufficio di comunicazione, se ha il sospetto fondato che:

- a.¹²⁰ sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260^{ter}, 305^{bis} o 305^{ter} capoverso 1 CP¹²¹;
- b.¹²² valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} CP;
- c.¹²³ valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o
- d. valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP),

denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale.¹²⁴

⁵ L'Ufficio di comunicazione informa entro 20 giorni feriali l'intermediario finanziario circa la decisione di trasmettere o non trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a a un'autorità di perseguimento penale.¹²⁵

¹¹⁸ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU **2004** 4937).

¹¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3493; FF **2012** 6199).

¹²⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 360; FF **2018** 5439).

¹²¹ **RS 311.0**

¹²² Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

¹²³ Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 360; FF **2018** 5439).

¹²⁴ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 361; FF **2007** 5687).

¹²⁵ Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

⁶ L'Ufficio di comunicazione informa l'intermediario finanziario interessato circa la decisione di trasmettere o non trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP a un'autorità di perseguimento penale.¹²⁶

Sezione 5: Organismi di autodisciplina

Art. 24 Riconoscimento

¹ Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che:

- a. dispongono di un regolamento conformemente all'articolo 25;
- b. vigilano affinché gli intermediari finanziari affiliati osservino gli obblighi disciplinati dal capitolo 2; e
- c. offrono la garanzia di un'attività ineccepibile e assicurano che le persone e le società di audit alle quali hanno affidato il controllo:¹²⁷
 1. dispongano delle conoscenze professionali necessarie,
 2. offrano la garanzia di un'attività di controllo ineccepibile, e
 3. siano indipendenti dalla direzione e dall'amministrazione degli intermediari finanziari da controllare;
- d.¹²⁸ assicurano che le società di audit alle quali hanno affidato il controllo nonché gli auditor responsabili soddisfino i requisiti di cui all'articolo 24a.

² Gli organismi di autodisciplina delle imprese di trasporto titolari di una concessione secondo la legge del 20 marzo 2009¹²⁹ sul trasporto di viaggiatori devono essere indipendenti dalla direzione.¹³⁰

Art. 24a¹³¹ Abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili

¹ L'organismo di autodisciplina rilascia alle società di audit e agli auditor responsabili l'abilitazione necessaria e vigila sulla loro attività.

² La società di audit è abilitata se:

¹²⁶ Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

¹²⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

¹²⁸ Introdotta dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit) (RU **2014** 4073; FF **2013** 5901). Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

¹²⁹ RS **745.1**

¹³⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 della LF del 17 dic. 2010 sull'organizzazione della Posta, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU **2012** 5043; FF **2009** 4573).

¹³¹ Introdotto dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).



Termine di referendum: 8 luglio 2021

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

Modifica del 19 marzo 2021

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2019¹,
decreta:*

I

La legge del 10 ottobre 1997² sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. a^{bis} e g

² Sono intermediari finanziari:

- a^{bis}. i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 2018³ sugli istituti finanziari (LIsFi);
- g. i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42^{bis} della legge del 20 giugno 1933⁴ sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).

Art. 3 cpv. 5

⁵ La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.

1 FF 2019 4539
2 RS 955.0
3 RS 954.1
4 RS 941.31

Art. 4 cpv. 1, primo periodo

¹ L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto. ...

Art. 6 cpv. 2 lett. d

² L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se:

- d. i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione coincidono con i dati trasmessi all'intermediario finanziario conformemente all'articolo 22a capoverso 2 o 3, oppure sono molto simili a tali dati.

Art. 7 cpv. 1bis

^{1bis} Deve verificare periodicamente l'attualità dei documenti richiesti e, se necessario, li aggiorna. La periodicità, l'entità e la modalità della verifica e dell'aggiornamento dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.

Art. 9 cpv. 1 lett. c e 1quater

¹ L'intermediario finanziario che:

- c. alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi conformemente all'articolo 22a capoverso 2 o 3 coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione,

^{1quater} Nei casi di cui al capoverso 1 il sospetto è fondato se l'intermediario finanziario ha un indizio concreto o più elementi secondo cui per i valori patrimoniali implicati nella relazione d'affari potrebbero essere adempiuti i criteri di cui al capoverso 1 lettera a e se i chiarimenti supplementari effettuati conformemente all'articolo 6 non permettono di fugare tale sospetto.

Art. 9a cpv. 2

² L'intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.

Art. 9b Interruzione della relazione d'affari

¹ Se, dopo una comunicazione secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o secondo l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP⁵, l'Ufficio di comunicazione non notifica all'intermediario finanziario entro 40 giorni feriali la trasmissione a un'autorità

⁵ RS 311.0

di perseguimento penale delle informazioni comunicate, l'intermediario finanziario può interrompere la relazione d'affari.

² L'intermediario finanziario che intende interrompere la relazione d'affari può permettere il prelievo di importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.

³ L'interruzione della relazione d'affari e la data dell'interruzione devono essere comunicate senza indugio all'Ufficio di comunicazione.

⁴ Dopo l'interruzione della relazione d'affari il divieto d'informazione di cui all'articolo 10a capoverso 1 deve continuare a essere rispettato.

Art. 10 cpv. 1 e 2

¹ L'intermediario finanziario blocca i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP⁶ non appena l'Ufficio di comunicazione gli notifica di aver trasmesso a un'autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate.

² L'intermediario finanziario protrae il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare da quando l'Ufficio di comunicazione gli ha notificato di aver trasmesso le informazioni comunicate nel caso di cui al capoverso 1 o da quando egli ha effettuato la comunicazione all'Ufficio di comunicazione nel caso di cui al capoverso 1^{bis}.

Art. 10a cpv. 1, 3, frase introduttiva, 3^{bis} e 6

¹ L'intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9 della presente legge o dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP⁷. Non sono considerati terzi le autorità e gli organismi competenti per la vigilanza secondo l'articolo 12 della presente legge o l'articolo 43a della legge del 22 giugno 2007⁸ sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), nonché le persone che eseguono verifiche nell'ambito della vigilanza.

³ Può altresì informare un altro intermediario finanziario sottoposto alla presente legge di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9 della presente legge o dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP, se ciò è necessario all'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge e se entrambi gli intermediari finanziari:

^{3bis} Può altresì informare la società madre all'estero alle condizioni stabilite all'articolo 4^{quinq} LBCR⁹ di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9 della presente legge o dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP, sempreché la società madre si impegni a osservare il divieto d'informazione. L'autorità di vigilanza della società madre non è considerata terzo.

⁶ RS 311.0

⁷ RS 311.0

⁸ RS 956.1

⁹ RS 952.0

⁶ Il divieto di informare di cui ai capoversi 1 e 5 non si applica quando si tratta di tutelare interessi propri nell'ambito di un processo civile o di un procedimento penale o amministrativo.

Art. 11 cpv. 2

² Il capoverso 1 si applica anche:

- a. agli intermediari finanziari che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP¹⁰;
- b. alle imprese di revisione che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 15 capoverso 5;
- c. agli organismi di vigilanza di cui all'articolo 43a LFINMA¹¹ che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1;
- d. agli organismi di autodisciplina che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 27 capoverso 4.

Art. 12, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), nonché lett. b^{bis} e b^{ter}

La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete:

- b^{bis}. all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD¹² (autorità intercantonale), per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera f;
- b^{ter}. all'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale), per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera g;

Art. 15 cpv. 1–4 e 5, frase introduttiva

¹ I commercianti sottostanti agli obblighi di diligenza di cui all'articolo 8a devono incaricare un'impresa di revisione di verificare che rispettino gli obblighi previsti dal capitolo 2.

² Può essere incaricato quale impresa di revisione chiunque è abilitato come impresa di revisione ai sensi dell'articolo 6 della legge del 16 dicembre 2005¹³ sui revisori e dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza necessarie.

³ I commercianti sono tenuti a fornire all'impresa di revisione tutte le informazioni e i documenti necessari alla verifica.

⁴ L'impresa di revisione verifica l'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge e in merito allestisce un rapporto all'attenzione dell'organo responsabile del commerciante sottoposto a verifica.

¹⁰ RS 311.0

¹¹ RS 956.1

¹² RS 935.51

¹³ RS 221.302

⁵ Se un commerciante viene meno all'obbligo di comunicazione, l'impresa di revisione ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che:

Sezione 2: Obbligo di comunicazione delle autorità di vigilanza e degli organismi di vigilanza

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva

¹ La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale, l'Ufficio centrale e gli organismi di vigilanza, se hanno il sospetto fondato che:

Art. 17

¹ Gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 e la legislazione sui giochi in denaro sono concretizzati per via d'ordinanza:

- a. dalla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a–d^{ter};
- b. dalla CFCG, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera e;
- c. dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera f;
- d. dall'AFD, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera g.

² Le autorità di cui al capoverso 1 stabiliscono le modalità di adempimento degli obblighi di diligenza. Al riguardo possono riconoscere un'autodisciplina.

Art. 20 Esercizio di un'attività senza affiliazione a un organismo di autodisciplina

¹ Contro gli intermediari finanziari che violano l'obbligo di affiliazione a un organismo di autodisciplina di cui all'articolo 14 capoverso 1 la FINMA può avvalersi degli strumenti di vigilanza previsti dagli articoli 29–37 LFINMA¹⁴.

² La FINMA può ordinare lo scioglimento delle persone giuridiche, delle società in nome collettivo e delle società in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali.

Art. 22a cpv. 1, 3 e 4

¹ Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) trasmette alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale e all'Ufficio centrale i dati comunicati e pubblicati da un altro Stato riguardanti persone o organizzazioni che nello Stato in questione, in virtù

¹⁴ RS 956.1

della Risoluzione 1373 (2001)¹⁵ del Consiglio di sicurezza dell'ONU, sono state inserite in una lista dei soggetti dediti ad attività terroristiche o che sostengono tali attività.

³ La CFCG, l'autorità intercantonale e l'Ufficio centrale trasmettono i dati ricevuti dal DFF agli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere e–g a loro sottoposti.

⁴ Il DFF non trasmette alcun dato alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale e all'Ufficio centrale se, dopo avere sentito il Dipartimento federale degli affari esteri, il DFGP, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, deve presumere che siano stati violati i diritti umani o principi dello Stato di diritto.

Art. 23 cpv. 3, 5 e 6

³ L'Ufficio di comunicazione gestisce un proprio sistema d'informazione per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.

⁵ Se trasmette a un'autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate da un intermediario finanziario secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP, l'Ufficio di comunicazione ne informa tale intermediario finanziario, sempreché questi non abbia interrotto la relazione d'affari secondo l'articolo 9b.

⁶ *Abrogato*

Art. 27, rubrica, e cpv. 4, frase finale

Scambio di informazioni e obbligo di comunicazione

⁴ Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che:

...

ne danno senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

Art. 29 cpv. 1, 2^{ter} e 3

¹ La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale, l'Ufficio centrale e l'Ufficio di comunicazione possono scambiarsi tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente legge.

^{2^{ter}} L'Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità di cui ai capoversi 1 e 2 le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l'esplicito consenso di questi ultimi e per gli scopi menzionati nel capoverso 2^{bis}.

³ L'Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale e all'Ufficio centrale le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.

¹⁵ www.un.org > Français > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Résolutions > 2001 > 1373

Art. 29a cpv. 2^{bis}–4

^{2bis} Le autorità penali utilizzano le informazioni trasmesse dall'Ufficio di comunicazione conformemente alle condizioni da esso stabilite nel caso specifico in conformità con l'articolo 29 capoverso 2^{ter}.

³ Le autorità penali possono trasmettere alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale e all'Ufficio centrale tutte le informazioni e tutti i documenti di cui questi necessitano per l'adempimento dei loro compiti, sempreché il procedimento penale non ne sia intralciato.

⁴ La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale e l'Ufficio centrale coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale. Consultano le competenti autorità di perseguimento penale prima di un'eventuale trasmissione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

*Titolo dopo l'art. 29a***Sezione 1a:****Collaborazione con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina***Art. 29b*

¹ L'Ufficio di comunicazione può scambiare con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente legge.

² Può trasmettere agli organismi di vigilanza e agli organismi di autodisciplina le informazioni provenienti dalle autorità di perseguimento penale unicamente con l'esplicito consenso di queste ultime.

³ Può trasmettere agli organismi di vigilanza e agli organismi di autodisciplina le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l'esplicito consenso di questi ultimi ed esclusivamente per gli scopi menzionati nell'articolo 29 capoverso 2^{bis}.

*Art. 34, rubrica, e cpv. 1–3***Collezioni di dati in rapporto con le comunicazioni e le informazioni trasmesse all'Ufficio di comunicazione**

¹ Gli intermediari finanziari tengono collezioni separate di dati che contengono tutti i documenti relativi alla comunicazione di cui all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP¹⁶ e alle richieste dell'Ufficio di comunicazione di cui all'articolo 11a.

² Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale, all'Ufficio centrale, agli organismi di vigilanza,

agli organismi di autodisciplina, all'Ufficio di comunicazione e alle autorità di perseguimento penale.

³ Il diritto d'accesso delle persone interessate previsto dall'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 1992¹⁷ sulla protezione dei dati deve essere fatto valere nei confronti dell'Ufficio di comunicazione (art. 35).

Art. 35 cpv. 2

² L'Ufficio di comunicazione può scambiare informazioni con la FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale, l'Ufficio centrale e le autorità di perseguimento penale mediante una procedura di richiamo.

Art. 38 **Violazione dell'obbligo di verifica**

¹ Il commerciante che viola intenzionalmente l'obbligo di cui all'articolo 15 di incaricare un'impresa di revisione è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

² Se ha agito per negligenza, è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

Art. 41 cpv. 2

² Può autorizzare la FINMA, la CFCG e l'AFD a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.

Art. 42 cpv. 2

² Ai saggiatori del commercio e alle società del gruppo secondo la LCMP¹⁸ si applicano le disposizioni finali di tale legge.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 1.

III

Il coordinamento con altri atti normativi è disciplinato nell'allegato 2.

¹⁷ RS 235.1
¹⁸ RS 941.31

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 marzo 2021

Il presidente: Andreas Aebi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021

Il presidente: Alex Kuprecht

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 30 marzo 2021

Termine di referendum: 8 luglio 2021

Allegato I
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice civile¹⁹

Art. 61 cpv. 2 n. 3, 2^{bis} e 2^{ter}

² L'iscrizione è obbligatoria se l'associazione:

3. raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all'estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali.

^{2bis} Il Consiglio federale emana le norme esecutive sull'obbligo di iscrizione nel registro di commercio.

^{2ter} Può esonerare le associazioni di cui al capoverso 2 numero 3 dall'obbligo di iscrizione segnatamente se, in base all'importo, alla provenienza, alla destinazione o all'impiego previsto dei fondi raccolti o distribuiti, esse presentano un rischio esiguo di essere sfruttate per scopi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Art. 61a

IIa. Elenco
dei soci

¹ Le associazioni tenute all'iscrizione nel registro di commercio tengono un elenco sul quale figurano il nome e il cognome o la ditta, nonché l'indirizzo dei soci.

² Tengono l'elenco in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

³ Conservano le indicazioni su ciascun socio e gli eventuali documenti giustificativi per cinque anni a contare dalla cancellazione del socio dall'elenco.

Art. 69 cpv. 2

² Le associazioni tenute all'iscrizione nel registro di commercio devono poter essere rappresentate da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve avere accesso all'elenco dei soci.

Art. 69c cpv. 1

¹ Se l'associazione è priva di uno degli organi prescritti o dell'elenco dei soci di cui all'articolo 61a o non dispone più di un domicilio legale presso la sua sede, un socio o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie.

Titolo finale, art. 6b^{bis}

1a. Associazioni tenute all'iscrizione nel registro di commercio

Le associazioni già esistenti di cui all'articolo 61 capoverso 2 devono adempiere gli obblighi secondo gli articoli 61a e 69 capoverso 2 entro 18 mesi dall'entrata in vigore della modifica del 19 marzo 2021. Le associazioni già esistenti di cui all'articolo 61 capoverso 2 numero 3 devono inoltre, entro tale termine, farsi iscrivere nel registro di commercio.

2. Codice penale²⁰*Art. 327b*

Violazione degli obblighi legali applicabili alle associazioni

Chiunque, intenzionalmente, viola gli obblighi applicabili alle associazioni di cui agli articoli 61a e 69 capoverso 2 del Codice civile²¹, è punito con la multa.

3. Legge del 20 giugno 1933²² sul controllo dei metalli preziosi*Sostituzione di espressioni*

¹ Nell'articolo 41, titolo marginale «Permesso di esercitarne la professione. Mansioni» è sostituito con «Autorizzazione di esercitare la professione. Mansioni».

² Nell'articolo 41, primo e secondo periodo, «permesso» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «autorizzazione».

³ Nell'articolo 42 capoverso 2 «permesso di libero esercizio della professione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «autorizzazione di esercitare la professione».

20 RS 311.0

21 RS 210

22 RS 941.31

*Titolo prima dell'art. 24***Capo quarto:
Commercio di prodotti della fusione e di materie
da fondere***Art. 31a*

Acquisto
a titolo profes-
sionale di materie
da fondere

¹ Chiunque acquista a titolo professionale materie da fondere ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 lettera b o c deve accertare la provenienza della merce e documentarla.

² Se è iscritto nel registro svizzero di commercio, deve registrarsi all'Ufficio centrale.

³ Se non è iscritto nel registro svizzero di commercio, necessita di una patente di acquirente dell'Ufficio centrale. La patente è rilasciata se vi è la garanzia di un'attività commerciale ineccepibile.

⁴ Per il rilascio, il rinnovamento e la revoca della patente di acquirente si applica per analogia l'articolo 26.

⁵ Il Consiglio federale definisce nel dettaglio l'acquisto a titolo professionale; a tal fine considera segnatamente i rischi associati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo rappresentati da tale attività. Disciplina nel dettaglio gli obblighi di diligenza e di documentazione.

⁶ I capoversi 1–5 non si applicano ai titolari di una patente di fonditore secondo l'articolo 24.

Art. 34 cpv. 1, primo periodo

¹ Il Consiglio federale stabilisce le norme più particolareggiate sulla procedura da seguire per il rilascio, il rinnovamento e la revoca delle patenti di fonditore e di acquirente, come pure per la determinazione del titolo. ...

Art. 36

b. Attribuzioni

¹ L'Ufficio centrale sorveglia il commercio dei metalli preziosi e dei lavori di metalli preziosi secondo la presente legge e la legge del 10 ottobre 1997²³ sul riciclaggio di denaro (LRD).

² Ha in particolare i seguenti compiti:

- a. registrare i marchi d'artefice;
- b. sorvegliare la verifica e marchiatura ufficiale dei lavori di metalli preziosi;
- c. rilasciare le patenti di fonditore e di acquirente;

- d. tenere il registro delle persone che acquistano a titolo professionale materie da fondere;
- e. sorvegliare l'acquisto a titolo professionale di materie da fondere;
- f. sorvegliare la determinazione del titolo dei prodotti della fusione;
- g. sorvegliare la gestione degli uffici di controllo e dei saggiatori del commercio;
- h. rilasciare i diplomi per i saggiatori del controllo e le autorizzazioni di esercitare la professione per i saggiatori del commercio.

³ L'Ufficio centrale riscuote emolumenti per la sua attività di sorveglianza del commercio dei metalli preziosi e dei lavori di metalli preziosi e una tassa di vigilanza per i costi delle attività di cui al capoverso 2 lettera e nonché all'articolo 42^{ter} non coperti dagli emolumenti. La tassa di vigilanza per le attività di cui al capoverso 2 lettera e è riscossa come importo forfettario per un periodo di quattro anni. Per il calcolo della tassa annua di vigilanza per le attività di cui all'articolo 42^{ter} sono determinanti la somma di bilancio e il reddito lordo. Il Consiglio federale disciplina nel dettaglio gli emolumenti e la tassa di vigilanza.

Art. 41, terzo periodo

... Ai saggiatori del commercio è lecito ottenere in pari tempo la patente di fonditore o di acquirente. ...

Art. 42^{bis}

c. Autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari

¹ I saggiatori del commercio che, a titolo professionale, commerciano direttamente o attraverso una società del gruppo metalli preziosi bancari necessitano dell'autorizzazione dell'Ufficio centrale.

² L'autorizzazione è rilasciata al saggiatore del commercio se:

- a. è iscritto come ditta commerciale nel registro di commercio;
- b. dispone di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD²⁴;
- c. gode di buona reputazione e offre la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD;
- d. le persone incaricate della sua amministrazione e gestione adempiono parimenti le condizioni di cui alla lettera c; e

- e. le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.

³ La società che, a titolo professionale, commercia metalli preziosi bancari di un saggiatore del commercio appartenente allo stesso gruppo necessita parimenti di una tale autorizzazione. Le condizioni di cui al capoverso 2 devono essere soddisfatte.

Art. 42^{ter}

d. Vigilanza sul commercio di metalli preziosi bancari

¹ I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 42^{bis} sottostanno alla vigilanza dell'Ufficio centrale secondo l'articolo 12 lettera b^{ter} LRD²⁵.

² L'Ufficio centrale effettua esso stesso le verifiche dei titolari dell'autorizzazione o incarica a tale scopo uno specialista indipendente (incaricato della verifica).

³ Gli articoli 24a capoversi 2 e 3, 25 capoverso 1, 29–33, 34, 36–38, 39 capoverso 1, 40, 41, 42 e 42a della legge del 22 giugno 2007²⁶ sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) si applicano per analogia. Gli incaricati di verifiche e gli incaricati di inchieste sottostanno al segreto d'ufficio.

⁴ L'Amministrazione federale delle dogane disciplina i dettagli della vigilanza e delle verifiche.

Art. 48

e. Commercio senza patente o autorizzazione, inosservanza degli obblighi di diligenza e di documentazione nonché dell'obbligo di registrazione

Chiunque, senza possedere una patente di fonditore o di acquirente o un'autorizzazione di esercitare la professione di saggiatore del commercio, compie operazioni per le quali è necessario uno dei detti documenti, chiunque non rispetta gli obblighi di diligenza e di documentazione secondo l'articolo 31a capoverso 1 o l'obbligo di registrazione secondo l'articolo 31a capoverso 2,

è punito con la multa.

Inserire prima del titolo del capo ottavo

Art. 56a

7. Infrazioni nel commercio di metalli preziosi bancari

¹ Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione un'attività di cui all'articolo 42^{bis} capoverso 1 o 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

a. Attività senza autorizzazione

² Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

²⁵ RS 955.0

²⁶ RS 956.1

Art. 56b

b. Comunica-
zione di informa-
zioni false

¹ Chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false all'Ufficio centrale, a un incaricato della verifica o a un incaricato dell'inchiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

Art. 56c

c. Violazione di
obblighi da parte
delle persone
incaricate

¹ Chiunque, intenzionalmente, in qualità di incaricato della verifica o incaricato dell'inchiesta viola gravemente i propri obblighi, fornendo informazioni false o sottacendo fatti essenziali nel rendiconto all'Ufficio centrale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

Art. 56d

d. Verifica
e inchiesta

¹ Chiunque, intenzionalmente, omette di fare effettuare una verifica ordinata dall'Ufficio centrale o non adempie gli obblighi che gli incombono nei confronti dell'incaricato della verifica o dell'incaricato dell'inchiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

Art. 56e

e. Inosservanza
di decisioni
dell'Ufficio
centrale

Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dall'Ufficio centrale con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso, è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

Art. 56f

f. Infrazioni
commesse
nell'azienda

Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e condannare in loro vece l'azienda al pagamento della multa (art. 7 della legge federale del 22 marzo 1974²⁷ sul diritto penale amministrativo) se:

- a. la determinazione delle persone punibili ai sensi dell'articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo esige

provvedimenti d'inchiesta sproporzionati rispetto all'entità della pena; e

- b. per le infrazioni alle disposizioni penali di cui agli articoli 56a–56e è prevista una multa massima di 50 000 franchi.

Art. 56g

g. Competenza ¹ La legge federale del 22 marzo 1974²⁸ sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali di cui agli articoli 56a–56e. Il Dipartimento federale delle finanze è l'autorità di perseguimento e di giudizio.

² Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento federale delle finanze ritiene adempiute le condizioni per una pena detentiva o una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il Dipartimento federale delle finanze trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73–83 della legge federale sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia.

³ Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del Dipartimento federale delle finanze non sono tenuti a comparire personalmente al dibattimento.

Art. 56h

h. Riunione del perseguimento penale ¹ Se nell'ambito di una causa penale è data sia la competenza del Dipartimento federale delle finanze, sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il Dipartimento federale delle finanze può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all'autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché vi sia stretta connessione materiale, la causa non sia ancora pendente presso l'autorità giudicante e la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso.

² Le contestazioni tra il Dipartimento federale delle finanze e il Ministero pubblico della Confederazione o le autorità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Art. 56i

i. Prescrizione Il perseguimento delle contravvenzioni di cui agli articoli 56a–56e si prescrive in sette anni.

Disposizioni finali della modifica del 15 giugno 2018

¹ I saggiatori del commercio e le società del gruppo che all'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 dispongono di un'autorizzazione della FINMA secondo l'articolo 14 LRD²⁹ nella versione del 1° gennaio 2009³⁰ devono incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a della legge del 16 dicembre 2005³¹ sui revisori di effettuare una verifica conformemente all'articolo 24 LFINMA³².

² I saggiatori del commercio e le società del gruppo che all'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 sono affiliati a un organismo di autodisciplina riconosciuto conformemente all'articolo 24 LRD rimangono sottoposti alla sua vigilanza.

Disposizioni finali della modifica del 19 marzo 2021

¹ Durante i primi dodici mesi dall'entrata in vigore della modifica del 19 marzo 2021 non occorre ancora essere in possesso di una patente di acquirente o essere registrati per acquistare a titolo professionale materie da fondere ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 lettera b o c.

² I saggiatori del commercio e le società del gruppo che all'entrata in vigore della presente modifica sono sottoposti all'obbligo di autorizzazione secondo l'articolo 42^{bis} devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente modifica, adempiere i requisiti previsti dalla presente legge e presentare una domanda di autorizzazione all'Ufficio centrale. Unitamente alla domanda, devono inoltrare in particolare i rapporti di verifica degli ultimi anni concernenti l'osservanza degli obblighi di cui al capitolo 2 LRD³³. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l'autorizzazione.

29 RS 955.0
30 RU 2008 5207
31 RS 221.302
32 RS 956.1
33 RS 955.0

4. Legge del 22 giugno 2007³⁴ sulla vigilanza dei mercati finanziari

Titolo dopo l'art. 43

Titolo terzo: Vigilanza su gestori patrimoniali e trustee

Art. 43a cpv. 1

¹ La vigilanza continua su gestori patrimoniali e trustee secondo l'articolo 17 della legge del 15 giugno 2018³⁵ sugli istituti finanziari è esercitata da uno o più organismi di vigilanza con sede in Svizzera.

Art. 43b cpv. 1

¹ L'organismo di vigilanza verifica in modo continuativo se i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 17 della legge del 15 giugno 2018³⁶ sugli istituti finanziari rispettano le leggi sui mercati finanziari loro applicabili.

³⁴ RS 956.1

³⁵ RS 954.1

³⁶ RS 954.1

*Allegato 2
(cifra III)*

Coordinamento con altri atti normativi

1. Legge federale del 25 settembre 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LRD³⁷ o la modifica della LRD nel quadro della legge federale del 25 settembre 2020³⁸ sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito (cifra I n. 8), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui appresso hanno il tenore seguente:

Art. 3 cpv. 5

⁵ La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.

Art. 17

¹ Gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 e la legislazione sui giochi in denaro sono concretizzati per via d'ordinanza:

- a. dalla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a–d^{quater};
- b. dalla CFCG, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera e;
- c. dal DFGP, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera f;
- d. dall'AFD, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera g.

² Le autorità di cui al capoverso 1 stabiliscono le modalità di adempimento degli obblighi di diligenza. Al riguardo possono riconoscere un'autodisciplina.

Art. 41 cpv. 2

² Può autorizzare la FINMA, la CFCG, il DFGP e l'AFD a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.

³⁷ RS 955.0

³⁸ RU 2021 33

2. Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LRD³⁹ o la modifica della LRD nel quadro della legge federale del 25 settembre 2020⁴⁰ sulla protezione dei dati (all. I n. 95), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui appresso hanno il tenore seguente:

Art. 34, rubrica, e cpv. 1–3

**Banche dati e incarti in rapporto con le comunicazioni
e le informazioni trasmesse all'Ufficio di comunicazione**

¹ Gli intermediari finanziari tengono banche dati o incarti separati che contengono tutti i documenti relativi alle comunicazioni di cui all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP⁴¹ e alle richieste dell'Ufficio di comunicazione di cui all'articolo 11a.

² Possono trasmettere dati provenienti da tali banche dati e incarti unicamente alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale, all'Ufficio centrale, agli organismi di vigilanza, agli organismi di autodisciplina, all'Ufficio di comunicazione e alle autorità di perseguimento penale.

³ Il diritto d'accesso delle persone interessate previsto dall'articolo 25 della legge federale del 25 settembre 2020⁴² sulla protezione dei dati deve essere fatto valere nei confronti dell'Ufficio di comunicazione (art. 35).

3. Decreto federale del 25 settembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LRD⁴³ o la modifica della LRD nel quadro del decreto federale summenzionato (all. n. 6)⁴⁴, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui appresso hanno il tenore seguente:

Art. 15 cpv. 5, frase introduttiva

⁵ Se un commerciante viene meno all'obbligo di comunicazione, l'impresa di revisione ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che:

39 RS 955.0

40 RS 235.1; FF 2020 6695

41 RS 311.0

42 RS 235.1; FF 2020 6695

43 RS 955.0

44 FF 2020 6945

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva

¹ La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale, l'Ufficio centrale e gli organismi di vigilanza, se hanno il sospetto fondato che:

Art. 27 cpv. 4, frase finale

⁴ Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che:

...

ne danno senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

Art. 9 Violazione delle disposizioni

¹ La violazione delle disposizioni della presente ordinanza o di norme di autoregolamentazione riconosciute dalla FINMA può mettere in questione la garanzia di un'attività irreprensibile richiesta all'intermediario finanziario.

² Gravi violazioni possono comportare un divieto di esercizio della professione secondo l'articolo 33 della legge del 22 giugno 2007⁹ sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e la confisca dell'utile risultante da tali violazioni secondo l'articolo 35 LFINMA.

Capitolo 4: Obblighi generali di diligenza**Art. 9a¹⁰** Chiarimenti in caso di società di sede

L'intermediario finanziario chiarisce i motivi dell'utilizzo di società di sede.

Art. 10 Informazioni nell'ambito di ordini di bonifico

¹ Per gli ordini di bonifico l'intermediario finanziario dell'ordinante indica il nome, il numero di conto e l'indirizzo dell'ordinante nonché il nome e il numero di conto del beneficiario. In mancanza di un numero di conto, è indicato un numero di riferimento relativo alla transazione. L'indirizzo dell'ordinante può essere sostituito dalla data di nascita e dal luogo di nascita, dal numero d'identificazione come cliente o dal numero d'identità nazionale dell'ordinante. L'intermediario finanziario assicura che le indicazioni sull'ordinante siano esatte e complete e che le informazioni sul beneficiario siano complete.¹¹

² Nel caso di ordini di bonifico in Svizzera, l'intermediario finanziario può limitarsi a indicare il numero di conto o il numero di riferimento relativo alla transazione, sempre che sia in grado di fornire, su richiesta, le ulteriori informazioni sull'ordinante all'intermediario finanziario del beneficiario e alle autorità svizzere competenti nel lasso di tempo di tre giorni lavorativi.

³ Per gli ordini di bonifico nazionali che servono al pagamento di beni e servizi, l'intermediario finanziario può seguire la procedura di cui al capoverso 2 se, per ragioni tecniche, non è possibile procedere in conformità al capoverso 1.

⁴ L'intermediario finanziario informa in modo adeguato l'ordinante circa la trasmissione delle sue informazioni nell'ambito del traffico dei pagamenti.

⁵ L'intermediario finanziario del beneficiario stabilisce la procedura da rispettare in caso di ordini di bonifico contenenti informazioni incomplete sull'ordinante o sul beneficiario. In tal caso, esso procede secondo un approccio basato sul rischio.

⁹ RS 956.1

¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O della FINMA del 20 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2691).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della FINMA del 20 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2691).

Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza

¹ Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se:

- a. non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi;
- b. non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera;
- c. i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte;
- d. si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa.

² Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera.

³ Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se:

- a. il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti;
- b. l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e
- c. l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi.

⁴ L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla

sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile.

⁵ Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD.

Art. 12 Obblighi di diligenza semplificati per gli emittenti dei mezzi di pagamento

¹ L'emittente di mezzi di pagamento è esonerato dall'obbligo di acquisire agli atti copia dei documenti per l'identificazione della controparte e l'accertamento del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, qualora abbia concluso un accordo di delega con una banca autorizzata in Svizzera, secondo il quale:

- a. la banca comunica all'emittente del mezzo di pagamento le informazioni sull'identità della controparte, del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
- b. la banca comunica all'emittente del mezzo di pagamento se la controparte, il detentore del controllo o l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali è una persona politicamente esposta;
- c. la banca comunica immediatamente all'emittente del mezzo di pagamento eventuali cambiamenti concernenti le informazioni di cui alle lettere a e b;
- d. l'emittente del mezzo di pagamento risponde alle richieste di informazioni delle autorità svizzere competenti e rinvia tali autorità alla banca interessata per l'eventuale consegna della documentazione.

² Per le relazioni d'affari concluse direttamente e per quelle concluse per corrispondenza, l'emittente del mezzo di pagamento non è tenuto a richiedere un'attestazione di autenticità delle copie dei documenti d'identificazione se:

- a. con i mezzi di pagamento per il pagamento scritturale di beni e servizi e per il prelievo in contanti, per le cui transazioni è necessario un credito depositato elettronicamente, non può essere pagato o prelevato in contanti un importo superiore a 10 000 franchi al mese e per controparte;
- b. per i mezzi di pagamento per i quali le transazioni sono fatturate a posteriori il limite per il pagamento scritturale di beni e servizi e per il prelievo in contanti non supera 25 000 franchi al mese e per controparte;
- c. per i mezzi di pagamento che autorizzano il traffico scritturale dei pagamenti tra privati con domicilio in Svizzera l'importo ricevuto da privati o versato a privati non supera 1000 franchi al mese e 5000 franchi per anno civile e per controparte; oppure
- d. per i mezzi di pagamento che autorizzano il traffico scritturale dei pagamenti tra privati senza limitazioni a livello di domicilio l'importo ricevuto da pri-

vati o versato a privati non supera 500 franchi al mese e 3000 franchi per anno civile e controparte.

^{2bis} In caso di rinuncia a richiedere un'attestazione di autenticità, l'emittente del mezzo di pagamento verifica se le copie dei documenti d'identificazione contengono indizi dell'utilizzo di un documento d'identità falso o contraffatto. In presenza di tali indizi, non si applicano le agevolazioni di cui ai capoversi 1 e 2.¹²

³ Se nell'ambito della sorveglianza delle transazioni viene a conoscenza di indizi concernenti l'inoltro del mezzo di pagamento a una persona che non sembra in stretta relazione con la controparte, l'emittente del mezzo di pagamento di cui ai capoversi 1 e 2 identifica nuovamente la controparte e verifica l'identità dell'avente economicamente diritto del mezzo di pagamento.

Capitolo 5: Obblighi di diligenza particolari

Art. 13 Relazioni d'affari che comportano un rischio superiore

¹ L'intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di relazioni d'affari che comportano rischi superiori.

² In funzione dell'attività dell'intermediario finanziario vengono considerati segnatamente i criteri seguenti:

- a. la sede o il domicilio della controparte, del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, segnatamente se ha la sede in uno dei Paesi che il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) considera a rischio elevato oppure non cooperativo, nonché la nazionalità della controparte o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
- b. il tipo e il luogo dell'attività della controparte o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, segnatamente se l'attività è esercitata in uno dei Paesi che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo;
- c. l'assenza di un contatto personale con la controparte e con l'avente economicamente diritto;
- d. il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti;
- e. l'ammontare dei valori patrimoniali depositati;
- f. l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
- g. il Paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti, segnatamente per i pagamenti che provengono da o sono diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo;
- h. la complessità delle strutture, in particolare attraverso l'utilizzo di più società di sede o di una società di sede con azionisti fiduciari all'interno di una

¹² Introdotta dal n. I dell'O della FINMA del 20 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2691).

giurisdizione non trasparente, senza un motivo manifestamente comprensibile o a fini di collocamento a breve termine del patrimonio;

- i. transazioni frequenti che comportano rischi superiori.¹³

^{2bis} Sulla base della sua analisi dei rischi, l'intermediario finanziario stabilisce per ognuno di questi criteri se siano pertinenti per le sue attività. Esso concretizza i criteri pertinenti nelle direttive interne e li prende in considerazione per identificare le proprie relazioni d'affari a rischio superiore.¹⁴

³ Sono considerate in ogni caso a rischio superiore le relazioni d'affari con:

- a. persone politicamente esposte all'estero;
- b. persone vicine alle persone di cui alla lettera a in conformità all'articolo 2a capoverso 2 LRD;
- c. banche estere per le quali un intermediario finanziario svizzero svolge operazioni quale banca corrispondente;
- d.¹⁵ persone con sede in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo e nei confronti del quale il GAFI esorta ad adottare maggiore diligenza.

⁴ Sono considerate relazioni d'affari a rischio superiore in relazione a uno o più altri criteri di rischio supplementari le relazioni d'affari con:

- a. persone politicamente esposte in Svizzera;
- b. persone politicamente esposte che rivestono funzioni dirigenziali presso organismi interstatali;
- c. persone vicine alle persone di cui alla lettera a e b in conformità all'articolo 2a capoverso 2 LRD;
- d. persone esposte politicamente che rivestono funzioni dirigenziali presso associazioni sportive internazionali;
- e. persone vicine alle persone di cui alla lettera d in conformità all'articolo 2a capoverso 2 LRD.

⁵ Le relazioni d'affari ai sensi del capoverso 3 lettere a, b e d e del capoverso 4 sono considerate relazioni d'affari a rischio superiore indipendentemente dal fatto che le persone interessate intervengano a titolo di:¹⁶

- a. controparte;
- b. detentore del controllo;
- c. persona avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della FINMA del 20 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 2691).

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O della FINMA del 20 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 2691).

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O della FINMA del 20 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 2691).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della FINMA del 20 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 2691).

d. persona con procura.

⁶ L'intermediario finanziario determina le relazioni d'affari che comportano un rischio superiore e le designa come tali per l'uso interno.

Art. 14 Transazioni che comportano un rischio superiore

¹ L'intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di transazioni che comportano rischi superiori.

² In funzione dell'attività dell'intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:

- a. l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
- b. le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito della stessa relazione d'affari;
- c. le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito di relazioni d'affari simili;
- d.¹⁷ il Paese di origine o di destinazione dei pagamenti, in particolare di pagamenti provenienti da o diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo.

³ Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore:

- a. le transazioni mediante le quali all'inizio di una relazione d'affari vengono fisicamente apportati valori patrimoniali per un controvalore superiore a 100 000 franchi in una volta o in modo scaglionato;
- b. i pagamenti provenienti da o diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo e nei confronti del quale il GAFI esorta ad adottare maggiore diligenza.¹⁸

Art. 15 Chiarimenti complementari in caso di rischi superiori

¹ L'intermediario finanziario procede, in misura proporzionata alle circostanze, a chiarimenti complementari riguardanti le relazioni d'affari o le transazioni che presentano rischi superiori.

² A seconda delle circostanze, occorre chiarire segnatamente:

- a. se la controparte è l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali consegnati;
- b. qual è l'origine dei valori patrimoniali consegnati;
- c. a quale scopo i valori patrimoniali prelevati vengono utilizzati;

¹⁷ Introdotta dal n. I dell'O della FINMA del 20 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 2691).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della FINMA del 20 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 2691).

- d. il retroscena economico e la plausibilità di versamenti in entrata importanti;
- e. qual è l'origine del patrimonio della controparte e dell'avente economicamente diritto dell'impresa o dei valori patrimoniali;
- f. qual è l'attività professionale o commerciale esercitata dalla controparte e dall'avente economicamente diritto dell'impresa o dei valori patrimoniali;
- g. se la controparte, il detentore del controllo o l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali è una persona politicamente esposta.

Art. 16 Mezzi di chiarimento

¹ Secondo le circostanze, i chiarimenti comprendono segnatamente:

- a. informazioni raccolte per scritto o oralmente presso la controparte, i detentori del controllo o gli aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali;
- b. visite nei luoghi in cui la controparte, i detentori del controllo o gli aventi economicamente diritto svolgono la loro attività;
- c. la consultazione delle fonti e delle banche dati pubblicamente accessibili;
- d. in caso di necessità, informazioni presso persone degne di fiducia.

² L'intermediario finanziario verifica se i risultati dei chiarimenti sono plausibili e li documenta.

Art. 17¹⁹ Momento in cui hanno luogo i chiarimenti

Se in una relazione d'affari constatata rischi superiori, l'intermediario finanziario procede senza indugio ai chiarimenti complementari e li esegue il più rapidamente possibile.

Art. 18 Avvio di relazioni d'affari che presentano rischi superiori

L'avvio di relazioni d'affari che presentano rischi superiori necessita dell'accordo di un superiore gerarchico, di un organo superiore oppure della direzione.

Art. 19 Responsabilità della direzione generale in caso di rischi superiori

¹ La direzione generale o almeno uno dei suoi membri decide in merito:

- a. all'avvio delle relazioni d'affari che presentano rischi superiori ai sensi dell'articolo 13 capoversi 3 e 4 lettere a–c e annualmente in merito al proseguimento delle relazioni d'affari ai sensi dell'articolo 13 capoversi 3 lettere a e b e 4 lettere a–c;
- b. la prescrizione di controlli regolari di tutte le relazioni d'affari che comportano rischi superiori, nonché la relativa sorveglianza e valutazione.

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della FINMA del 20 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 2691).

Art. 25^a Competenza decisionale in caso di comunicazioni

La direzione generale decide in merito alle comunicazioni secondo l'articolo 9 LRD o secondo l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP³⁵. Può delegare questo compito a uno o più membri non direttamente responsabili della relazione d'affari, al servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro o a un altro servizio a maggioranza indipendente.

Art. 26 Direttive interne

¹ L'intermediario finanziario emana direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e le comunica alle persone interessate in forma adeguata. Tali direttive sono approvate dal consiglio di amministrazione o dalla direzione generale.

² Nelle direttive interne sono disciplinati in particolare:

- a. i criteri applicati per la determinazione delle relazioni d'affari che comportano rischi superiori di secondo l'articolo 13;
- b. i criteri applicati per la determinazione delle transazioni che comportano rischi superiori secondo l'articolo 14 capoversi 1 e 2;
- c. i principi per la sorveglianza delle transazioni secondo l'articolo 20;
- d. i casi nei quali il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro è consultato e la direzione generale è informata;
- e. i principi della formazione dei collaboratori;
- f. la politica dell'impresa nei confronti delle persone politicamente esposte;
- g. le competenze per la comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
- h. le modalità con le quali l'intermediario finanziario determina, limita e controlla i rischi superiori;
- i. gli importi massimi secondo gli articoli 13 capoverso 2 lettere e ed f, e 14 capoverso 2 lettera a;
- j. i criteri secondo i quali si può ricorrere a terzi ai sensi dell'articolo 28;
- k. la ripartizione in seno all'impresa dei restanti compiti e competenze tra il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e le altre unità incaricate dell'applicazione degli obblighi di diligenza.

Art. 27 Integrità e formazione

¹ La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo esige personale integro e adeguatamente formato.

³⁴ Introdotto dal n. I dell'O della FINMA del 20 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 2691).

³⁵ RS **311.0**

Capitolo 9: Proseguimento della relazione d'affari e comunicazione

Art. 30 Comportamento dopo la comunicazione

¹ L'intermediario finanziario può decidere a sua discrezione in merito al proseguimento della relazione d'affari, se:

- a. entro il termine di 20 giorni lavorativi da una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro:
 1. non lo informa,
 2. lo informa che la comunicazione non verrà inoltrata alle autorità di perseguimento penale,
 3. lo informa che la comunicazione è stata inoltrata a un'autorità di perseguimento penale ed esso da questo momento non riceve alcuna decisione dell'autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi;
- b. dopo una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD non riceve alcuna decisione dell'autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi;
- c. dopo una comunicazione ai sensi dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP³⁶, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro lo informa che la sua comunicazione non sarà inoltrata all'autorità di perseguimento penale; oppure
- d. dopo il blocco disposto dall'autorità di perseguimento penale in base a una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 LRD o l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP viene informato della sua revoca, con riserva di altre comunicazioni delle autorità di perseguimento penale.

² L'intermediario finanziario che non vuole proseguire la relazione d'affari può permettere il prelievo di importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguire la traccia della transazione (*paper trail*).

Art. 31³⁷ Relazioni d'affari dubbiose e diritto di comunicazione

Se, in caso di relazioni d'affari dubbiose che concernono importanti valori patrimoniali, non esercita il suo diritto di comunicazione secondo l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP³⁸, l'intermediario finanziario ne documenta i motivi.

Art. 32 Interruzione della relazione d'affari

¹ Se pone termine a una relazione d'affari dubbiosa senza effettuare una comunicazione per mancanza di un sospetto fondato di riciclaggio di denaro o finanziamento

³⁶ RS 311.0

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della FINMA del 20 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2691).

³⁸ RS 311.0

del terrorismo, l'intermediario finanziario può permettere il prelievo di importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguire la traccia della transazione (*paper trail*).

² L'intermediario finanziario non può interrompere una relazione d'affari dubbiosa né permettere il prelievo di importanti valori patrimoniali se sussistono indizi concreti di imminenti misure di sicurezza da parte di un'autorità.

³ Se le condizioni per la comunicazione secondo l'articolo 9 LRD all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro sono adempiute o l'intermediario finanziario si avvale del diritto di comunicazione secondo l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP³⁹, questi non può interrompere di sua iniziativa la relazione d'affari con la controparte.⁴⁰

Art. 33 Esecuzione di ordini dei clienti

L'intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano importanti valori patrimoniali ai sensi dell'articolo 9a LRD soltanto in una forma tale da consentire di seguire la traccia della transazione (*paper trail*).

Art. 34 Informazione

¹ L'intermediario finanziario informa la FINMA o l'organismo di vigilanza delle comunicazioni inoltrate all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro riguardanti relazioni d'affari che concernono importanti valori patrimoniali. In particolare informa quando risulta verosimile, considerate le circostanze, che la vicenda che porta alla comunicazione possa ripercuotersi sulla reputazione dell'intermediario finanziario o su quella della piazza finanziaria.⁴¹

² Se informa un altro intermediario finanziario secondo l'articolo 10a LRD, lo documenta in forma adeguata.

Titolo 2: Disposizioni particolari per banche e società di intermediazione mobiliare

Art. 35⁴² Obbligo dell'identificazione della controparte, dell'accertamento del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali

Le disposizioni in materia di identificazione della controparte e di accertamento del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali

³⁹ RS 311.0

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della FINMA del 20 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2691).

⁴¹ Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O della FINMA del 20 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2691).

Allegato
(art. 38)

Indizi di riciclaggio di denaro

1 Importanza degli indizi

- 1.1 Gli intermediari finanziari tengono conto degli indizi di riciclaggio elencati qui di seguito, in quanto forniscono indicazioni sulle relazioni d'affari o sulle transazioni che comportano un rischio superiore. Di per sé i singoli indizi non permettono di fondare un sospetto sufficiente dell'esistenza di una transazione di riciclaggio passibile di pena, tuttavia il concorso di diversi di questi elementi può indicarne la presenza.
- 1.2 La plausibilità delle dichiarazioni del cliente sul retroscena economico di tali operazioni deve essere verificata. Al riguardo è importante che non tutte le dichiarazioni del cliente siano accettate senza essere esaminate.

2 Indizi generali

- 2.1 Una transazione presenta rischi particolari di riciclaggio se:
 - 2.1.1 la sua costruzione indica uno scopo illecito, il suo scopo economico non è riconoscibile oppure essa appare economicamente assurda;
 - 2.1.2 i valori patrimoniali sono ritirati poco tempo dopo essere stati versati (conto di passaggio), sempre che l'attività commerciale del cliente non renda plausibile un tale ritiro immediato;
 - 2.1.3 non sono chiari i motivi per cui il cliente ha scelto proprio questo intermediario finanziario o questa sede per i suoi affari;
 - 2.1.4 essa ha per conseguenza che un conto, rimasto fino ad allora ampiamente inattivo, diventi molto attivo senza che se ne possa riscontrare un motivo plausibile;
 - 2.1.5 essa non è compatibile con le informazioni e le esperienze dell'intermediario finanziario concernenti il cliente o lo scopo della relazione d'affari.
- 2.2 È inoltre considerato sospetto ogni cliente che comunica all'intermediario finanziario informazioni false o ingannevoli oppure che, senza ragioni plausibili, rifiuta di fornire i documenti o le informazioni usuali e necessarie per la relazione d'affari e per l'attività indicata.
- 2.3 Può costituire un motivo di sospetto il fatto che un cliente riceva periodicamente bonifici da una banca con sede in uno dei Paesi considerati dal Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) a rischio elevato (high risk) oppure non cooperativi, o che un cliente effettui ripetutamente bonifici in direzione di uno di questi Paesi.

- 2.4 Può inoltre costituire un motivo di sospetto il fatto che un cliente effettui periodicamente bonifici in direzione di località ubicate in prossimità geografica alle aree in cui operano le organizzazioni terroristiche.

3 Indizi specifici

3.1 Operazioni di cassa

- 3.1.1 Cambio di un grosso importo in biglietti di banca di piccolo taglio (svizzeri o esteri) in biglietti di grosso taglio;
- 3.1.2 operazioni di cambio importanti, senza contabilizzazione sul conto di un cliente;
- 3.1.3 incasso di importi importanti tramite assegni, inclusi traveller's chèques;
- 3.1.4 acquisto o vendita di grandi quantità di metalli preziosi da clienti occasionali;
- 3.1.5 acquisto di assegni bancari per grossi importi da clienti occasionali;
- 3.1.6 ordini di bonifico all'estero impartiti da clienti occasionali, senza ragioni legittime apparenti;
- 3.1.7 ripetuta conclusione di operazioni di cassa fino a un importo di poco inferiore al limite al di sopra del quale è richiesta l'identificazione del cliente;
- 3.1.8 acquisto di titoli al portatore mediante consegna fisica.

3.2 Operazioni tramite conto o tramite depositi

- 3.2.1 Ritiro frequente di grossi importi in contanti senza che l'attività del cliente giustifichi una tale operazione;
- 3.2.2 ricorso a metodi di finanziamento il cui impiego, per quanto usuale nel commercio internazionale, risulta in contrasto con l'attività conosciuta del cliente;
- 3.2.3 conti utilizzati in maniera intensiva, quando normalmente questi conti non sono utilizzati o lo sono in minima misura;
- 3.2.4 struttura economica assurda della relazione d'affari tra il cliente e la banca (grande numero di conti presso lo stesso istituto, frequenti trasferimenti tra conti diversi, liquidità eccessiva, ecc.);
- 3.2.5 fornitura di garanzie (pegni, fidejussioni) da parte di terzi sconosciuti alla banca che apparentemente non sono in stretta relazione con il cliente né hanno un motivo plausibile per fornire tali garanzie;
- 3.2.6 bonifici verso un'altra banca senza indicazione del beneficiario;
- 3.2.7 accettazione di bonifici da parte di altre banche senza indicazione del nome o del numero di conto del beneficiario o della controparte ordinante;

- 3.2.8 bonifici ripetuti di somme importanti all'estero con ordine di pagamento in contanti al beneficiario;
- 3.2.9 bonifici importanti e ripetuti in direzione di o provenienti da Paesi produttori di droga;
- 3.2.10 fornitura di fidejussioni o di garanzie bancarie a titolo di garanzia per prestiti tra terzi non conformi alle condizioni del mercato;
- 3.2.11 versamenti in contanti da parte di un gran numero di persone diverse sul medesimo conto;
- 3.2.12 rimborso inatteso e senza spiegazioni convincenti di un credito compromesso;
- 3.2.13 uso di conti pseudonimi o cifrati nell'esecuzione di transazioni commerciali da parte di imprese artigianali, commerciali o industriali;
- 3.2.14 prelievo di valori patrimoniali poco tempo dopo il loro accredito sul conto (conto di passaggio).

3.3 Operazioni fiduciarie

- 3.3.1 Crediti fiduciari (back-to-back loan) senza scopo lecito riconoscibile;
- 3.3.2 detenzione a titolo fiduciario di partecipazioni a società non quotate in borsa, la cui attività non può essere esaminata dall'intermediario finanziario.

3.4 Altro

- 3.4.1 Tentativi del cliente di sottrarsi al contatto personale con l'intermediario finanziario.
- 3.4.2 Richiesta di consegna di informazioni ai sensi dell'articolo 11a capoverso 2 LRD da parte dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

4 Indizi qualificati

- 4.1 Richiesta del cliente di chiudere un conto e di aprirne altri in nome proprio o in nome di membri della sua famiglia senza lasciare tracce nella documentazione della banca (*paper trail*);
- 4.2 richiesta del cliente di ottenere ricevute per prelievi in contanti o per consegne di titoli che non si sono realmente verificati o che sono stati immediatamente depositati nello stesso istituto;
- 4.3 richiesta del cliente di effettuare ordini di bonifico con indicazione inesatta dell'ordinante;

- 4.4 richiesta del cliente di effettuare determinati pagamenti non direttamente dai propri conti, bensì da conti «Nostro» dell'intermediario finanziario o da conti transitori;
- 4.5 richiesta del cliente di accettare o fare documentare garanzie di credito che non corrispondono alla realtà economica o di concedere crediti a titolo fiduciario in base a una copertura fittizia;
- 4.6 procedimenti penali contro il cliente dell'intermediario finanziario per crimini, corruzione, uso improprio di denaro pubblico o delitto fiscale qualificato.

Ordinanza
sull'Ufficio di comunicazione in materia
di riciclaggio di denaro
(OURD)

del 25 agosto 2004 (Stato 1° aprile 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8a capoverso 5 e 41 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997¹ sul riciclaggio di denaro (LRD);

visti gli articoli 4 capoverso 1, 13 capoverso 1 e 15 della legge federale del 7 ottobre 1994² sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC),³

ordina:

Capitolo 1: Compiti

Art. 1⁴

¹ L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione) ha i seguenti compiti:

- a. assistere le autorità di perseguimento penale nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo;
- b. fungere da ufficio di comunicazione nazionale per le informazioni finanziarie nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo;
- c. sensibilizzare gli intermediari finanziari sui problemi relativi al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo;
- d. informare il pubblico sull'evoluzione della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo in Svizzera mediante un rapporto annuale contenente dati statistici anonimizzati.

RU **2004** 4181

¹ RS **955.0**

² RS **360**

³ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).

² Per adempiere i suoi compiti, l'Ufficio di comunicazione:

- a.⁵ riceve ed esamina le comunicazioni:
 1. degli intermediari finanziari,
 2. degli organismi di autodisciplina,
 3. degli organismi di vigilanza,
 4. dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),
 5. della Commissione federale delle case da gioco (CFCG),
 6. dell'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione ai sensi dell'articolo 105 della legge federale del 29 settembre 2017⁶ sui giochi in denaro (Autorità intercantonale),
 7. dei commercianti ai sensi dell'articolo 8a LRD,
 8. degli uffici di revisione dei commercianti ai sensi dell'articolo 15 LRD;
- b. procede agli accertamenti dei fatti che gli sono stati comunicati;
- c.⁷ decide se e quali informazioni comunicate sono trasmesse alle autorità cantonali e federali di perseguimento penale;
- d. scambia a livello nazionale e internazionale le informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo;
- e.⁸ gestisce un proprio sistema d'informazione per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo;
- f.⁹ analizza i dati sul riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo e ne allestisce statistiche anonimizzate che gli permettono di effettuare analisi operative e strategiche;
- g.¹⁰ riceve informazioni dalle persone e dalle istituzioni di cui all'articolo 7 della legge federale del 18 dicembre 2015¹¹ concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero (LVP).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁶ RS **935.51**

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁹ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1943).

¹¹ RS **196.1**

Capitolo 2: Trattamento di comunicazioni e informazioni¹²

Sezione 1: Registrazione

Art. 2¹³ Provenienza dei dati

L'Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le informazioni:¹⁴

- a.¹⁵ di intermediari finanziari secondo gli articoli 9 capoverso 1 e 11a LRD nonché 305^{ter} capoverso 2 del Codice penale¹⁶ (CP);
- b. di organismi di autodisciplina secondo l'articolo 27 capoverso 4 LRD;
- c.¹⁷ secondo l'articolo 16 capoverso 1 LRD, se sono effettuate:
 1. dalla FINMA,
 2. dagli organismi di vigilanza,
 3. dalla CFCG,
 4. dall'Autorità intercantonale;
- d.¹⁸ di commercianti nonché dei loro uffici di revisione secondo gli articoli 9 capoverso 1^{bis} e 15 capoverso 5 LRD;
- e.¹⁹ secondo l'articolo 7 capoversi 1 e 2 LVP²⁰.

Art. 3²¹ Analisi delle comunicazioni

¹ Le comunicazioni di cui all'articolo 2 lettere a–c indicano:

- a. il nome dell'intermediario finanziario, dell'autorità o dell'organismo da cui proviene la comunicazione, con l'indicazione di un numero di telefono tramite il quale è possibile contattare direttamente la persona competente;
- b. l'autorità o l'organismo ai sensi dell'articolo 12 LRD o dell'articolo 43a della legge federale del 22 giugno 2007²² sulla vigilanza dei mercati finanziari che vigila sull'intermediario finanziario;

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).

¹³ Nuovo testo giusta l'all. n. 10 dell'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5363).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).

¹⁶ RS **311.0**

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

¹⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 25 mag. 2016 (RU **2016** 1943). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

²⁰ RS **196.1**

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

²² RS **956.1**

- c. i dati che consentono di identificare la controparte dell'intermediario finanziario conformemente all'articolo 3 LRD;
- d. i dati che consentono di identificare l'avente economicamente diritto conformemente all'articolo 4 LRD;
- e. i dati che consentono di identificare altre persone autorizzate a firmare o a rappresentare la controparte dell'intermediario finanziario;
- f. i valori patrimoniali interessati al momento della comunicazione, compreso il saldo attuale del conto;
- g. una descrizione per quanto possibile precisa della relazione d'affari, compresi il suo oggetto e il suo scopo, nonché il numero e la data di apertura della relazione d'affari interessata;
- h. una descrizione e una documentazione per quanto possibile precise degli elementi di sospetto su cui si basa la comunicazione, compresi gli estratti conto e i documenti giustificativi dettagliati che documentano le transazioni sospette nonché eventuali collegamenti con altre relazioni d'affari ai sensi dell'articolo 9 LRD o dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP²³ nonché il risultato degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 LRD.

² Le comunicazioni ai sensi dell'articolo 2 lettera d contengono per analogia almeno i dati ai sensi del capoverso 1 lettere a, c–e nonché h.

³ Se le persone e le istituzioni che effettuano una comunicazione secondo l'articolo 7 capoversi 1 e 2 LVP²⁴ non sono intermediari finanziari ai sensi della LRD, la loro comunicazione contiene almeno le informazioni ai sensi del capoverso 1 lettera f, sempre che ne siano a conoscenza.

Art. 3a²⁵ Comunicare con l'Ufficio di comunicazione

¹ L'Ufficio di comunicazione mette a disposizione per lo scambio di comunicazioni un apposito sistema d'informazione.

² Chi utilizza per comunicare con l'Ufficio di comunicazione il sistema d'informazione deve dapprima registrarvisi.

³ Chi non utilizza il sistema d'informazione compila l'apposito modulo dell'Ufficio di comunicazione e trasmette la comunicazione in modo protetto.

⁴ I documenti di cui all'articolo 3 sono trasmessi all'Ufficio di comunicazione.

Art. 4²⁶ Registrazione

¹ Le comunicazioni e le altre informazioni trasmesse all'Ufficio di comunicazione sono registrate nel sistema d'informazione. L'Ufficio di comunicazione conferma la ricezione dopo aver ricevuto tutti i dati di cui agli articoli 3 capoverso 1 e 3a capoverso

²³ RS 311.0

²⁴ RS 196.1

²⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).

²⁶ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

versi 3 e 4. Il termine di cui all'articolo 23 capoverso 5 LRD inizia a decorrere dalla data della conferma di ricezione.²⁷

² Se la comunicazione riguarda più controparti, l'Ufficio di comunicazione può trattare le varie relazioni d'affari separatamente.

³ Se trasmette informazioni che gli sono state comunicate a un'autorità di perseguimento penale ai sensi dell'articolo 23 capoverso 5 LRD o riceve una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD, l'Ufficio di comunicazione indica fino a quando rimane in vigore il blocco dei beni secondo l'articolo 10 capoverso 2 LRD.²⁸

⁴ ...²⁹

Sezione 2: Analisi e accertamenti

Art. 5³⁰

Art. 6 Ricerca di informazioni ai sensi della LUC³¹

Per adempiere i suoi compiti legali, l'Ufficio di comunicazione può procurarsi le informazioni di cui all'articolo 3 lettere a–e LUC.

Art. 7 Collaborazione con le autorità e gli uffici

¹ L'Ufficio di comunicazione può richiedere alle autorità e agli uffici di cui all'articolo 4 capoverso 1 LUC e all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LRD tutte le informazioni riguardanti il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo necessarie all'adempimento dei suoi compiti legali. L'Ufficio di comunicazione può verificare, segnatamente, se:³²

- a. la persona o la società interessata è o è stata oggetto di perseguimenti giudiziari o amministrativi;
- b. la persona o la società è nota alle autorità di polizia;

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

²⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 27 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

³⁰ Abrogato dal n. I 20 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU **2008** 4943).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).

³² Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

c.³³ la persona oggetto della comunicazione ha un domicilio in Svizzera ed è autorizzata a soggiornarvi e a esercitarvi un'attività lucrativa;

d.³⁴ l'intermediario finanziario che ha trasmesso la comunicazione è sottoposto alla vigilanza della FINMA, della CFCG o dell'Autorità intercantonale.

² Lo scambio di informazioni avviene oralmente, in forma elettronica o cartacea.

Sezione 3:

Trasmissione di informazioni a un'autorità di perseguimento penale³⁵

Art. 8³⁶ Denuncia a un'autorità di perseguimento penale

¹ Sulla base delle informazioni raccolte, l'Ufficio di comunicazione prende le misure di cui all'articolo 23 capoverso 4 LRD. Le informazioni che trasmette a un'autorità di perseguimento penale non possono contenere alcuna indicazione relativa all'autore della comunicazione o alla persona che ha comunicato informazioni.

² Se, in base a nuovi elementi, l'Ufficio di comunicazione ritiene che vi sia un sospetto fondato, può trasmettere all'autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate che sino ad allora non aveva trasmesso ai sensi dell'articolo 23 capoverso 4 LRD.

Art. 9 Informazione dell'intermediario finanziario

¹ L'Ufficio di comunicazione informa l'intermediario finanziario sui passi intrapresi.³⁷

² Se l'affare è stato trasmesso a un'autorità di perseguimento penale, non può essere fornita alcuna informazione all'intermediario finanziario senza una previa autorizzazione da parte dell'autorità in questione.

Art. 10³⁸ Informazione

¹ L'Ufficio di comunicazione può informare:

- a. gli intermediari finanziari: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera a;

³³ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).

³⁷ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

³⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 10 dell'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

- b. gli organismi di autoregolazione: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera b;
- c.³⁹ la FINMA: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera c numero 1;
- c^{bis}.⁴⁰ gli organismi di vigilanza: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera c numero 2;
- d.⁴¹ la CFCG: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera c numero 3;
- e.⁴² l'Autorità intercantonale: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all'articolo 2 lettera c numero 4.⁴³

² Se constatata che un intermediario finanziario non ha osservato i suoi obblighi di diligenza o i suoi obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro, l'Ufficio di comunicazione può, conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LRD, trasmettere spontaneamente all'autorità di vigilanza competente le seguenti informazioni:

- a. il nome dell'intermediario finanziario che ha effettuato la comunicazione;
- b. la data della comunicazione;
- c. l'importo dei valori patrimoniali interessati;
- d. la natura e il genere della violazione degli obblighi;
- e. l'autorità di perseguimento penale adita.

³ L'Ufficio di comunicazione può informare la competente autorità di perseguimento penale adita.

Art. 11⁴⁴

Capitolo 3: Cooperazione

Art. 12 Autorità nazionali

1 ...⁴⁵

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁴⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁴² Introdotta dal n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁴³ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

⁴⁴ Abrogato dall'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

⁴⁵ Abrogato dall'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

² Se è a conoscenza che un'autorità di perseguimento penale sta già conducendo un'inchiesta contro persone menzionate nella domanda, l'Ufficio di comunicazione rinvia di norma l'autorità richiedente all'autorità di perseguimento penale in questione per ottenere ulteriori informazioni.⁴⁶

Art. 13⁴⁷ Autorità straniere

¹ Alle condizioni di cui al capoverso 2, l'Ufficio di comunicazione può scambiare con le seguenti autorità straniere dati personali e informazioni relative a sospetti di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo oppure trasmetterli spontaneamente alle seguenti autorità straniere per aiutarle nell'adempimento dei loro compiti legali:

- a. autorità che assolvono compiti di perseguimento penale e di polizia, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 LUC;
- b. autorità che assumono compiti analoghi a quelli dell'Ufficio di comunicazione, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all'articolo 30 LRD.

² I dati personali e le informazioni ai sensi del capoverso 1 possono essere scambiati o trasmessi unicamente se:

- a. è necessario all'ottenimento delle informazioni di cui l'Ufficio di comunicazione ha bisogno;
- b. non si tratta di dati relativi all'assistenza giudiziaria internazionale;
- c. la domanda di assistenza amministrativa è motivata.

³ Gli articoli 6, 7 e 12 si applicano per analogia al trattamento delle domande di autorità straniere.

Capitolo 4: Sistema d'informazione⁴⁸

Art. 14 Scopo

L'Ufficio di comunicazione utilizza il sistema d'informazione per:⁴⁹

- a. adempiere i suoi compiti legali d'informazione e di accertamento;

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).

⁴⁷ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).

- b.⁵⁰ procedere ad accertamenti in casi di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di criminalità organizzata e di finanziamento del terrorismo;
- c. collaborare con le autorità federali e cantonali di perseguimento penale;
- d. collaborare con le autorità straniere analoghe e le autorità di perseguimento penale straniere;
- e.⁵¹ collaborare con la FINMA, la CFCG e l'Autorità intercantonale;
- f.⁵² elaborare analisi strategiche sulla base di statistiche anonimizzate.

Art. 15 Provenienza dei dati

I dati memorizzati nel sistema d'informazione⁵³ provengono da:

- a.⁵⁴ comunicazioni e informazioni secondo l'articolo 2;
- b. domande di assistenza amministrativa e giudiziaria secondo gli articoli 12 e 13;
- c.⁵⁵ comunicazioni delle autorità di polizia concernenti le indagini effettuate prima dell'apertura di un'istruzione;
- d.⁵⁶ comunicazioni delle autorità federali e cantonali di perseguimento penale secondo l'articolo 29a LRD;
- e. comunicazioni secondo gli articoli 4 e 8 capoverso 1 LUC, a condizione che servano all'adempimento dei compiti legali dell'Ufficio di comunicazione;
- f.⁵⁷ elenchi di persone e società, allegati a risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU in relazione a sospetti di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di appartenenza alla criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo;
- g.⁵⁸ elenchi di persone e società sospettate dalle autorità svizzere di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di appartenere alla criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo;

⁵⁰ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁵² Introdotta dall'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

⁵³ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).

⁵⁷ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

⁵⁸ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

h. accertamenti effettuati dall'Ufficio di comunicazione stesso.

Art. 16⁵⁹ Dati trattati

¹ Ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, i dati trattati nel sistema d'informazione concernono:⁶⁰

- a.⁶¹ le transazioni finanziarie effettuate durante il periodo cui si riferisce il sospetto;
- b. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che riciclino o tentino di riciclare denaro, che appartengano a un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260^{ter} CP o che favoriscano il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260^{quinqies} CP;
- c. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che preparino, commettano o favoriscano reati per i quali si presume siano atti preparatori del riciclaggio di denaro, o per i quali si presume il concorso di un'organizzazione ai sensi della lettera b.

² I terzi che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrati nel sistema d'informazione ⁶² sempre che ciò serva agli scopi di cui all'articolo 14.

Art. 17 Codificazione

La trasmissione dei dati del sistema d'informazione è codificata dall'inizio alla fine.

Art. 18⁶³ Funzioni

¹ Il sistema d'informazione serve per:

- a. registrare, trattare e analizzare:
 1. comunicazioni,
 2. informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri,
 3. lo scambio di informazioni tra autorità,
 4. transazioni,
 5. dati concernenti persone fisiche e giuridiche,
 6. categorie tematiche,

⁵⁹ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁶² Nuova espressione testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

7. sentenze, decisioni di non luogo a procedere nonché ulteriori decisioni delle autorità penali ai sensi dell'articolo 29a capoversi 1 e 2 LRD;
- b. valutare e allestire statistiche anonimizzate;
- c. allestire grafici;
- d. gestire lo scambio di messaggi;
- e. registrare l'utilizzazione del sistema d'informazione da parte dei collaboratori dell'Ufficio di comunicazione.

² I dati che possono essere trattati nel sistema d'informazione sono elencati nell'allegato 1.

Art. 19 Sicurezza dei dati e aggiornamento

¹ La sicurezza dei dati è retta:

- a. dall'ordinanza del 14 giugno 1993⁶⁴ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- b. dall'ordinanza del 27 maggio 2020⁶⁵ sui ciber-rischi.⁶⁶

² L'Ufficio federale di polizia (fedpol) stabilisce in un regolamento di trattamento dei dati le misure tecniche e organizzative intese a impedire il trattamento non autorizzato dei dati e a garantire l'aggiornamento automatico del trattamento dei dati.⁶⁷

Art. 20⁶⁸ Accesso al sistema d'informazione

Hanno accesso al sistema d'informazione mediante una procedura di richiamo online:

- a. i collaboratori dell'Ufficio di comunicazione;
- b. le persone addette alla gestione del sistema, per le modifiche e gli adeguamenti del sistema.

Art. 21 e 22⁶⁹

⁶⁴ RS **235.11**

⁶⁵ RS **120.73**

⁶⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 38 dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 132).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I 20 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU **2008** 4943).

⁶⁸ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

⁶⁹ Abrogati dall'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

Capitolo 5:⁷⁰ Dati statistici, rapporto annuale e analisi

Art. 23

¹ Per valutare le informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo, l'Ufficio di comunicazione allestisce una statistica anonimizzata riguardante:

- a. le comunicazioni ai sensi dell'articolo 2;
- b. le domande di informazioni provenienti da autorità straniere analoghe;
- c. le procedure successive alle comunicazioni.

² La statistica contiene:

- a. per le comunicazioni ai sensi del capoverso 1 lettera a: dati sul numero, il contenuto, il tipo, la provenienza, i casi sospetti, la frequenza, il genere dei reati e sulle modalità di trattamento di tali comunicazioni da parte dell'Ufficio di comunicazione;
- b. per le domande di informazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b: dati sul numero e la data di ricevimento delle domande, il Paese di provenienza e il numero di persone che sono oggetto della domanda;
- c.⁷¹ per le procedure ai sensi del capoverso 1 lettera c: dati sul numero delle denunce trasmesse all'autorità di perseguimento penale e sull'esito della procedura.

³ L'Ufficio di comunicazione pubblica un rapporto annuale e rapporti d'analisi in merito alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.

Capitolo 6: Protezione e archiviazione dei dati

Art. 24 Controllo

I dati personali sono trasmessi, su richiesta, alle autorità federali e cantonali di vigilanza e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza⁷² per l'esercizio delle loro funzioni di controllo.

Art. 25 Comunicazione di dati

¹ All'atto di ogni comunicazione di dati, i destinatari devono essere informati sull'affidabilità e sull'attualità dei dati del sistema d'informazione. Essi possono utilizzare i dati soltanto allo scopo per il quale sono stati loro trasmessi. Devono

⁷⁰ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁷² La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937).

essere messi a conoscenza delle restrizioni d'uso e del fatto che l'Ufficio di comunicazione si riserva il diritto di informarsi sull'impiego di tali dati.

² Se i dati sono trasmessi ad autorità nazionali o straniere, l'Ufficio di comunicazione indica, mediante una formulazione sempre identica, che i dati trasmessi hanno carattere meramente informativo e che la loro utilizzazione e trasmissione ad altre autorità sono subordinate al suo consenso scritto.

Art. 26⁷³ Restrizioni concernenti la comunicazione di dati

¹ All'atto della comunicazione di dati provenienti dal sistema d'informazione vanno osservati i divieti di utilizzazione. Se l'Ufficio di comunicazione intende trasmettere al Paese d'origine o di provenienza dati di richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione che si trovano in Svizzera, si applicano le condizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999⁷⁴ sull'asilo. L'Ufficio di comunicazione può trasmettere al Paese d'origine o di provenienza dati concernenti persone ammesse provvisoriamente soltanto alle condizioni previste dall'articolo 6 della legge federale del 19 giugno 1992⁷⁵ sulla protezione dei dati e previa consultazione della Segreteria di Stato della migrazione.

² L'Ufficio di comunicazione nega la comunicazione di dati del sistema d'informazione qualora interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano.

Art. 27⁷⁶

Art. 28 Durata della conservazione e cancellazione dei dati

¹ L'Ufficio di comunicazione conserva i dati memorizzati nel sistema d'informazione per dieci anni al massimo a partire dalla loro registrazione. Le registrazioni sono cancellate singolarmente.

² Se una persona figura in diverse registrazioni, l'Ufficio di comunicazione cancella soltanto i dati il cui termine di conservazione è scaduto. I dati relativi alla persona sono cancellati contemporaneamente all'ultima registrazione che la concerne.

Art. 29 Consegna di dati e documenti all'Archivio federale

La consegna di dati e documenti dell'Ufficio di comunicazione all'Archivio federale è disciplinata dalla legge federale del 26 giugno 1998⁷⁷ sull'archiviazione e dalle relative ordinanze d'esecuzione⁷⁸.

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4701).

⁷⁴ RS **142.314**

⁷⁵ RS **235.1**

⁷⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 16 ott. 2013, con effetto dal 1° nov. 2013 (RU **2013** 3497).

⁷⁷ RS **152.1**

⁷⁸ RS **152.11, 152.12, 152.13, 152.21**

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 30 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 16 marzo 1998⁷⁹ sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è abrogata.

Art. 30a⁸⁰ Disposizione transitoria della modifica del 27 novembre 2019

Le informazioni contenute nel sistema d'informazione GEWA comunicate all'Ufficio di comunicazione secondo il diritto anteriore saranno trasferite e trattate nel nuovo sistema d'informazione.

Art. 31⁸¹ Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004.

⁷⁹ [RU 1998 905, 2000 1369 art. 30 n. 2, 2002 96 art. 30 111 art. 19 n. 2 4362, 2003 3687 all. n. II 6]

⁸⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I 20 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

Allegato 182
(art. 18 cpv. 2)

Dati che possono essere trattati nel sistema d'informazione

1 Dati relativi alla gestione delle comunicazioni (gestione dei casi)

- 1.1 Dati di base
 - a. Numero della comunicazione (numerazione progressiva)
 - b. Numero del caso (numerazione progressiva)
 - c. Numero di riferimento dell'intermediario finanziario o del commerciante
 - d. Data della comunicazione
 - e. Tipo di comunicazione
 - f. Cantone
 - g. Categoria
 - h. Motivo del sospetto
 - i. Fatti
 - j. Motivazione
 - k. Reato preliminare
- 1.2 Decisione delle autorità penali
 - a. Numero di riferimento
 - b. Tipo di caso
 - c. Stato del caso
 - d. Nome dell'imputato
 - e. Nome dell'avvocato
 - f. Data dell'atto di accusa
 - g. Nome dell'autorità penale
 - h. Data di attribuzione
 - i. Data del passaggio in giudicato
 - j. Data dell'audizione
 - k. Tipo di decisione
 - l. Data della decisione
 - m. Contenuto della decisione
 - n. Tipo di misura
 - o. Data della misura
 - p. Descrizione della misura

⁸² Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).

2 Dati relativi alla gestione delle persone

2.1 Persone fisiche

2.1.1 Dati relativi alla persona

- a. Ruolo
- b. Titolo
- c. Nome
- d. Secondo nome
- e. Cognome
- f. Alias / pseudonimo
- g. Sesso
- h. Data di nascita
- i. Luogo di nascita / luogo di attinenza
- j. Nazionalità
- k. Professione
- l. Indirizzo e-mail
- m. Data del decesso
- n. Tipo di numero di telefono
- o. Tipo di connessione telefonica
- p. Prefisso
- q. Numero di telefono
- r. Tipo di indirizzo
- s. Indirizzo
- t. NPA
- u. Luogo
- v. Cantone
- w. Paese

2.1.2 Origine dei valori patrimoniali

2.1.3 Dati relativi al documento

- a. Tipo di documento
- b. Numero del documento
- c. Data di rilascio
- d. Data di scadenza
- e. Autorità di rilascio
- f. Paese di rilascio

2.1.4 Ulteriori dati relativi a persone politicamente esposte (PPE)

- a. PPE Durata
- b. PPE Paese

- 2.1.5 Dati relativi al datore di lavoro
 - a. Indirizzo
 - b. NPA
 - c. Luogo
 - d. Cantone
 - e. Paese
 - f. Numero di telefono
 - g. Tipo di numero di telefono
 - h. Tipo di connessione telefonica
 - i. Prefisso
- 2.2 Persone giuridiche
 - a. Nome
 - b. Nome figurante nel registro di commercio
 - c. Forma giuridica
 - d. Settore di attività
 - e. Numero d'identificazione
 - f. Data di costituzione
 - g. Luogo di costituzione
 - h. Cantone di costituzione
 - i. Società di sede
 - j. Sito Internet
 - k. Data cessazione attività
 - l. Osservazioni
 - m. Tipo di indirizzo
 - n. Indirizzo
 - o. NPA
 - p. Luogo
 - q. Cantone
 - r. Paese

3 Dati relativi alla gestione dell'autorità penale

- 3.1 Dati relativi all'organizzazione
 - a. Nome
 - b. Numero d'identificazione
 - c. Stato
 - d. Data di registrazione

3.2 Dati relativi all'utente

- a. Titolo
- b. Nome
- c. Cognome
- d. Sesso
- e. Professione
- f. Funzione
- g. Tipo di numero di telefono
- h. Tipo di connessione telefonica
- i. Prefisso
- j. Numero di telefono
- k. Tipo di indirizzo
- l. Indirizzo
- m. NPA
- n. Luogo
- o. Cantone
- p. Paese

4 **Dati relativi alla gestione di intermediari finanziari e commercianti**

4.1 Dati relativi all'organizzazione

- a. Nome
- b. Numero d'identificazione
- c. Data di registrazione

4.2 Dati relativi all'utente

- a. Titolo
- b. Nome
- c. Cognome
- d. Sesso
- e. Professione
- f. Funzione
- g. Tipo di numero di telefono
- h. Tipo di connessione telefonica
- i. Prefisso
- j. Numero di telefono
- k. Tipo di indirizzo
- l. Indirizzo
- m. NPA
- n. Luogo

- o. Cantone
- p. Paese

5 Dati relativi a conti

- 5.1 Dati relativi alla relazione d'affari
 - a. Nome dell'istituto
 - b. Luogo della relazione d'affari
 - c. Cantone della relazione d'affari
- 5.2 Dati relativi al conto
 - a. Numero di conto
 - b. IBAN
 - c. Numero del cliente
 - d. Nome del conto
 - e. Numero BIC/Clearing
 - f. Tipo di conto
 - g. Stato del conto
 - h. Valuta del conto
 - i. Saldo del conto in valuta del conto
 - j. Saldo del conto in CHF
 - k. Data di apertura del conto
 - l. Data di chiusura del conto
- 5.3 Dati relativi alle transazioni
 - a. Numero della transazione
 - b. Data della transazione
 - c. Tipo di transazione
 - d. Importo della transazione in valuta estera / CHF
 - e. Luogo della transazione (soltanto in caso di transazioni in contanti o ATM)
 - f. Paese della transazione
 - g. Valuta della transazione
 - h. Osservazione in merito alla transazione
 - i. Motivo del pagamento

6 Dati concernenti beni e servizi relativi a comunicazioni

- 6.1 Dati relativi a beni e servizi
 - a. Tipo
 - b. Produttore
 - c. Descrizione

-
- d. Valore stimato
 - e. Valore di mercato
 - f. Stato
 - g. Valuta nella quale è acquistato il bene o il servizio
 - h. Misura
 - i. Unità di misura
- 6.2 Dati relativi al venditore e all'acquirente
- a. Nome del venditore
 - b. Nome dell'acquirente
 - c. Tipo di indirizzo
 - d. Indirizzo
 - e. NPA
 - f. Luogo
 - g. Cantone
 - h. Paese
 - i. Data di registrazione
 - j. Numero di registrazione
 - k. Numero di identificazione
 - l. Informazioni secondo l'art. 19 ORD

Allegato 2⁸³

⁸³ Abrogato dall'all. 2 n. II 3 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4819).

